SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

CIRCOLARE 13 febbraio 1998, n. **9065.**

Attività di valutazione e controllo sull'efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

98A1491

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1997.

Conferimento dell'incarico della direzione del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 12, comma 4, lettera *h),* e 13, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare l'art. 16;

Visti gli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, che determinano, secondo l'ordinamento universitario, le incompatibilità e le situazioni di aspettativa obbligatoria derivanti dal divieto di cumulo dall'ufficio di professore universitario con altri incarichi pubblici o privati, ed in particolare i primo comma, n. 13, del citato art. 13, come sostituito dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1995, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare la tabella *A*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 18;

Rilevata l'esigenza di avvalersi della collaborazione presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del prof. Paolo Maria Fasella, ordinario presso la seconda Università degli studi di Roma Tor Vergata, come previsto dal citato art. 13, comma 4, della legge n. 168/1989;

Considerato che l'alta qualificazione scientifica e professionale del prof. Paolo Maria Fasella, desumibile dalle sue esperienze di lavoro acquisite quali risultano nel *curriculum* agli atti del Ministero, evidenzia la sua particolare specializzazione e specifiche conoscenze nelle problematiche della ricerca scientifica e tecnologica, nonché nelle attività gestionali delle strutture preposte agli affari scientifici e alla gestione di programmi di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia in campo nazionale che internazionale;

Considerato che non sussistono, nell'ambito del Ministero, professionalità che possano assicurare l'espletamento delle attività di alta qualificazione scientifica e professionale per le quali viene affidato l'incarico al prof. Paolo Maria Fasella;

Considerato che, a norma dell'art. 12, comma 4, lettera *h),* della richiamata legge n. 168/1989, la direzione dei dipartimenti, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita ad esperti di cui all'art. 13, comma 4, della legge stessa;

Considerata la necessità di predisporre un apposito progetto riguardante l'attività istruttoria e propedeutica dei provvedimenti delegati, previsti dall'art. 18 della citata legge n. 59/1997, relativamente allo studio per l'individuazione delle linee di indirizzo dell'attività nazionale di ricerca;

Considerato che il dott. Fabio Matarazzo, dirigente generale dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esperienza personale ad elevata professionalità acquisite quale responsabile della direzione del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, già attribuita al medesimo con decreto ministeriale 10 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1996, registro n. 1, foglio n. 204, è in possesso dei particolari requisiti culturali e delle capacità necessarie ed è pertanto stato proposto per l'affidamento del suddetto progetto;

Ravvisata la necessità di affidare la direzione del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca al più volte menzionato prof. Paolo Maria Fasella, per dare nuovo decisivo impulso alle attività gestionali del Dipartimento stesso, particolarmente rilevanti in questa fase, soprattutto al fine di poter compiutamente realizzare le finalità strategiche, a livello nazionale ed internazionale, connesse con l'attività di ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che il prof. Fasella ha espressamente dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico della direzione del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1997 il dottor Luigi Guantario, dirigente generale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia spaziale italiana, è stato collocato fuori ruolo presso l'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 13 della legge 30 maggio 1988, n. 186;

Accertata la vacanza del posto nella dotazione organica dei dirigenti generali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui alla tabella *A* sopramenzionata;

Viste le proposte avanzate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con note n. ACG/4.9(5)2246/97 e n. ACG/4.9(45)2247/97 del 25 novembre 1997;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dal 5 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 5 dicembre 1997 e per la durata prevista dal comma secondo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, al professore Paolo Maria Fasella è conferito l'incarico della direzione del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca.

Art. 2.

Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, a decorrere dalla stessa data e conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della citata legge n. 168/1989, il prof. Paolo Maria Fasella verrà collocato d'ufficio in aspettativa dall'Università di Roma Tor Vergata per la durata dell'incarico.

Art. 3.

Il prof. Paolo Maria Fasella, incaricato della direzione del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mantiene il trattamento economico in godimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 5

98A1553

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 febbraio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.007 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997, 7 e 22 gennaio 1998 e 9 febbraio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24» con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche di «CTZ-24», con decorenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicem-

bre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 24 febbraio 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 4 dicembre 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta dell'undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 24 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 27 febbraio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1558

DECRETO 23 febbraio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.007 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997, 7 e 22 gennaio1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certitificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ-18» con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 24 febbraio 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 4 dicembre 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta dell'undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 24 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 27 febbraio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1557

DECRETO 23 febbraio 1998.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzati in conto corrente è fissato nella misura dell'8,375%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura di 14,375 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

98E1556

DECRETO 23 febbraio 1998.

Autorizzazione alla «Bank of China», in Pechino, ad aprire una succursale in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo, il quale prevede che lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 242826 del 9 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1993, recante i criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di enti creditizi extracomunitari;

Vista la domanda avanzata dalla Bank of China per essere autorizzata ad istituire una succursale in Italia,

Sentita la Banca d'Italia che con note del 13 gennaio e del 9 febbraio 1998, a seguito dell'istruttoria di competenza, ha comunicato il proprio nulla osta in merito all'istanza della Bank of China;

Viste le lettere in data 24 gennaio e 16 febbraio 1998 con le quali il Ministro degli affari esteri ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Bank of China;

Considerato che la succursale della Bank of China intende aderire al fondo interbancario di tutela dei depositi;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura in Italia di una succursale della Bank of China;

Decreta:

La «Bank of China», con sede in Pechino, è autorizzata ad aprire una propria succursale in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1519

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 gennaio 1998.

Modificazione al programma di controllo per la S. Enteriditis e S. Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova al consumo di cui al decreto 10 marzo 1997.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto il decreto 10 marzo 1997 riguardante programma di controllo per la S. Enteriditis e la S. Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 luglio 1997;

Ritenuto necessario apportare modificazioni al decreto in premessa;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 6 del decreto citato in premessa è aggiunto il seguente comma 3: «Il Ministero della sanità - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, e l'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di medicina veterinaria, valutano i risultati dei programmi effettuati».

Art. 2.

1. All'allegato II del citato decreto — requisiti strutturali e linee guida comportamentali per gli allevamenti di galline ovaiole aderenti al programma di controllo - punto 1, requisiti degli allevamenti, sono soppresse le parole «in condizioni di temperatura di 4 °C».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 37

98A1560

DECRETO 22 gennaio 1998.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n, 833, ed in particolare l'art. 32, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992 sull'applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia in particolare con alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia;

Attesa, quindi, la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio del contagio evitando la diffusione della malattia;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabbica.

2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Lombardia e Veneto possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.

3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuato le zone, stabilendone l'ampiezza nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.

Art. 2.

1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 1° aprile per concludersi il 31 luglio 1998.

2. La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorità sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, previa autorizzazione del Ministero della sanità, possono disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie di animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

1. Le competenti autorità sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico, le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono, in conformità delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 10 luglio 1989 e 8 agosto 1988, n. 476, citati nelle premesse.

3. L'onere derivante dalle spese per l'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro concernente il Fondo sanitario nazionale (esercizio finanziario 1998), in conformità dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, citato in premessa.

Art. 6.

1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale 3 febbraio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 41

ALLEGATO

REGIONE .... U.S.L. .... Comune di ....

ATTESTATO N. ....

Il sottoscritto veterinario .... attesta di aver praticato in data ....

la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso .... di età .... di razza ....

di taglia .... numero di identificazione (*) .... appartenente al sig. ....

.... abitante in ....

Vaccino impiegato ....

Istituto produttore...

Luogo e data ....

Il veterinario vaccinatore

(*) Tatuaggio o altro mezzo di identificazione permanente.

98A1561

ORDINANZA 22 gennaio 1998.

Profilassi dell'anemia infettiva del salmone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 «regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura», e successive modificazioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1997, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263 «regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci compresa l'anemia infettiva del salmone»;

Ravvisata la necessità di integrare il dianzi citato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per adeguarlo alle vigenti misure minime di lotta previste contro l'anemia infettiva del salmone;

Ordina:

Art. 1.

1. Alle malattie infettive e diffusive degli animali, elencate all'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e per le quali è obbligatoria la denuncia, è aggiunta l'anemia infettiva del salmone (ISA).

Art. 2.

1. Nei casi di sospetto o di conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone l'autorità sanitaria competente dispone che siano applicate le rispettive norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, citato nelle premesse.

Art. 3.

1. L'autorità sanitaria competente comunica tempestivamente alla regione o provincia autonoma di Trento o di Bolzano e al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, il sospetto o la conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone.

Art. 4.

1. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 38

98A1559

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Ufficio centrale italiano, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 6 della citata legge n. 990 nel nuovo testo recato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242, ed in particolare i numeri 3, 4 e 7;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (UCI), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990/1969, ed è stato altresì autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, ai posti di confine un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione «frontiera», di cui all'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 973/1970;

Vista la direttiva del 24 dicembre 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 72/166/CEE);

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1991 e 13 giugno 1994 con i quali sono stati approvati gli statuti dell'Ufficio centrale italiano (UCI);

Viste le modifiche allo statuto dell'Ufficio centrale italiano (UCI) approvate dall'assemblea straordinaria delle imprese di assicurazione socie in data 20 novembre 1997;

Considerato che il nuovo statuto dell'UCI risponde alle finalità di cui al richiamato art. 6 della legge n. 990 nel nuovo testo modificato dall'art. 1 della legge n. 242/1990;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto dell'Ufficio centrale italiano (UCI) approvato dall'assemblea straordinaria delle imprese di assicurazione socie in data 20 novembre 1997 omologato dal tribunale di Milano il 12 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il Ministro: BERSANI

98A1565

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 dicembre 1997.

Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e in particolare gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione dell'11 gennaio 1996;

Visti i pareri dei comuni di Vernazza, con nota prot. n. 3021 del 25 luglio 1996, Rio Maggiore, con nota prot. 1852 del 29 marzo 1996, Monterosso al Mare, con nota prot. n. 5704 del 25 luglio 1996 e Levanto con nota prot. n. 11858 del 5 dicembre 1996;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, formulato con la nota prot. n. 45400 del 22 agosto 1996;

Visto il parere della regione Liguria, espresso con nota prot. n. 31479/604 del 26 marzo 1996 e ribadito con nota prot. n. 38150/453 del 27 marzo 1997;

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre».

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta «Cinque Terre» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
Punto 1	44° 09'.01 N	09° 37'.12 E
Punto 2	44° 08'.62 N	09° 36'.55 E
Punto 3	44° 07'.63 N	09° 37'.69 E
Punto 4	44° 07'.63 N	09° 38'.96 E
Punto 5	44° 04'.45 N	09° 43'.59 E
Punto 6	44° 05'.53 N	09° 44'.93 E

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta «Cinque Terre», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Vernazza, Rio Maggiore, Monterosso al Mare e Levanto.

Art. 4.

All'interno dell'area naturale marina protetta «Cinque Terre», per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
Punto 7	44° 08'.61 N	09° 37'.44 E
Punto 8	44° 08'.42 N	09° 37'.26 E
Punto 9	44° 08'.01 N	09° 37'.60 E
Punto 10	44° 07'.84 N	09° 38'.31 E
Punto 11	44° 08'.12 N	09° 38'.57 E
Punto 12	44° 08'.21 N	09° 38'.36 E

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentiti:

a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attività di servizio e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;

b) le visite guidate, anche subacquee, regolamentate dall'ente gestore, secondo percorsi prefissati, tenendo conto delle esigenze di elevata tutela ambientale;

c) l'ormeggio dei natanti per le attività di cui sopra;

d) la balneazione, come disciplinato da apposita regolamentazione a cura dell'ente gestore;

e) l'accesso, ma non l'ormeggio e l'ancoraggio, a piccoli natanti sprovvisti di motore, il cui numero sarà regolamentato dall'ente gestore.

In tale zona è, invece, vietata qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale.

Zona B di riserva generale, che comprende:

il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

Zona B (Mesco):

	Latitudine	Longitudine
	—	—
Punto 13	44° 08'.94 N	09° 37'.12 E
Punto 14	44° 08'.75 N	09° 36'.88 E
Punto 15	44° 07'.77 N	09° 37'.69 E
Punto 16	44° 07'.77 N	09° 38'.34 E
Punto 17	44° 08'.47 N	09° 38'.96 E
Punto 18	44° 08'.64 N	09° 38'.60 E

Zona B (Monte Negro):

	Latitudine	Longitudine
	—	—
Punto 19	44° 05'.75 N	09° 44'.38 E
Punto 20	44° 05'.75 N	09° 44'.09 E
Punto 21	44° 05'.50 N	09° 43'.77 E
Punto 22	44° 05'.16 N	09° 44'.33 E
Punto 23	44° 05'.54 N	09° 44'.83 E

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentiti:

a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni, a velocità ridotta;

b) l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni per attività di servizio e di ricerca scientifica autorizzata;

c) l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni private, in zone appositamente predisposte dall'ente gestore;

d) la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali (reti da posta, circuizione con imbarcazioni entro i dieci metri di l.f.t.) ai pescatori professionisti dei comuni inclusi nell'area naturale marina protetta;

e) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali e degli organismi marini;

f) la balneazione;

g) la pesca sportiva con le lenze e canne da fermo.

In tale zona è, invece, vietata la pesca a strascico nonché la pesca subacquea.

Zona C riserva parziale, che comprende:

il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 2.

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, l'attività di pesca professionale, pesca sportiva e pesca subacquea potranno essere regolamentate dall'ente gestore.

Art. 5.

La gestione dell'area naturale marina protetta «Cinque Terre» sarà affidata all'Ente parco nazionale delle «Cinque Terre», non appena costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Nelle more, l'Ispettorato centrale difesa mare provvederà agli adempimenti di legge in gestione diretta ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Cinque Terre» si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 135.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

Art. 7.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre centottanta giorni dall'approvazione di tale convenzione.

Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 12 dicembre 1997

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 5

ALLEGATO
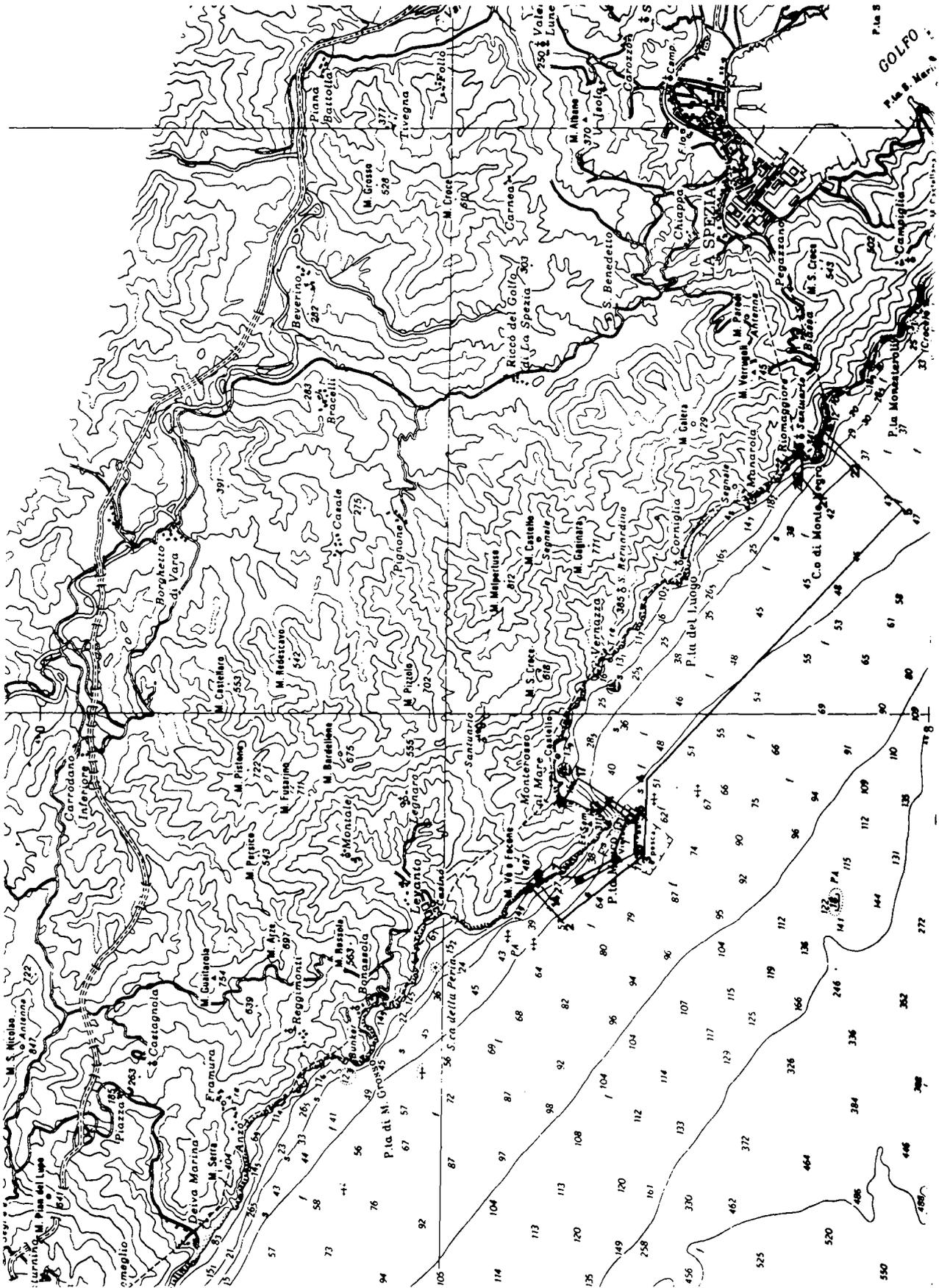
98A1566

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Cancellazione, rinnovo e mancato rinnovo dell'iscrizione nei registri nazionali delle varietà dei prodotti sementieri di talune varietà di specie agrarie ed orticole.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195 che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 della legge n. 1096/1971 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie agricole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto l'art. 19, ottavo comma, della legge n. 1096/1971;

Visto l'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1973, n. 1065 che stabilisce in dieci anni il periodo di durata della iscrizione delle varietà nei registri nazionali;

Considerato che il medesimo art. 17, secondo comma, prevede il rinnovo della iscrizione delle varietà per periodi determinati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 ed in particolare l'art. 12, secondo comma, che stabilisce, per le varietà non reiscritte un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protagga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Atteso che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 delle legge n. 1096/1971, nella seduta del 20 novembre 1997, ha ritenuto di riconoscere nelle varietà indicate nel dispositivo la esistenza dei requisiti previsti nel citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Per le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, l'iscrizione è rinnovata per anni dieci a partire dal 1° gennaio 1998:

Specie	Varietà	Data D.M. d'iscrizione
Avena	*Sonar*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Aura*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Autave*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Nora*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Ovatio*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Rizofort*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Sanamono*	11-02-1987
Dactylis	*Bepro*	11-02-1987
Dactylis	*Nera*	11-02-1987
Erba medica	*Eagle*	11-02-1987
Erba medica	*Estival*	11-02-1987
Erba medica	*Eugenia*	11-02-1987
Erba medica	*Lodi*	11-02-1987
Erba medica	*Nardian*	11-02-1987
Festuca arundinacea	*Magno*	11-02-1987
Fleolo	*Skala*	11-02-1987
Frumento tenero	*Bolero*	11-02-1987
Frumento tenero	*Isabel*	11-02-1987
Frumento tenero	*Tullio*	11-02-1987
Girasole	*Agrisol*	30-05-1987
Girasole	*Boxer*	30-05-1987
Girasole	*Flipper*	30-05-1987
Girasole	*Multisol*	30-05-1987
Girasole	*Supersol*	30-05-1987
Loglio d'Italia	*Mitos*	11-02-1987
Loglio ibrido	*Esga*	11-02-1987
Loglio perenne	*Maja*	11-02-1987
Loglio perenne	*Solen*	11-02-1987
Mais	*Armstrong*	30-05-1987
Mais	*Atrix*	11-02-1987
Mais	*Bianca*	30-05-1987
Mais	*Clint*	30-05-1987
Mais	*Decibel*	30-05-1987
Mais	*Demar - DK 524*	30-05-1987
Mais	*Elvis*	30-05-1987
Mais	*Halley*	30-05-1987
Mais	*Mercury*	30-05-1987
Mais	*Peter*	30-05-1987
Mais	*Philadelphia*	30-05-1987
Mais	*Praxis*	11-02-1987
Mais	*Radiant*	30-05-1987
Mais	*Zelig*	30-05-1987
Orzo distico	*Presto*	11-02-1987
Orzo Polistico	*Pattyan*	11-02-1987
Patata	*Concurrent*	11-02-1987
Patata	*Minerva*	11-02-1987
Pisello da foraggio	*Helia*	11-02-1987
Rafano oleifero	*Resal*	11-02-1987
Riso	*Riva*	30-05-1987
Riso	*Selenio*	30-05-1987
Soia	*Crusader*	11-02-1987

Specie	Varietà	Data D.M. d'iscrizione
Soia	*Gemma*	11-02-1987
Soia	*Helen*	11-02-1987
Soia	*Sakai*	11-02-1987
Soia	*Vega*	11-02-1987
Soia	*Venus*	11-02-1987
Trifoglio bianco	*Rema*	11-02-1987
Trifoglio pratense	*Nike*	11-02-1987
Veccia comune	*Nikian*	11-02-1987

Art. 2.

Per le sottoelencate varietà, reiscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole con decreto ministeriale del 18 febbraio 1987, l'iscrizione è rinnovata per anni dieci a partire dal 1° gennaio 1998:

Specie	Varietà	Data D.M. di reiscrizione
Agrostide gigantea	*Kita*	18-02-1987
Agrostide gigantea	*Zigma*	18-02-1987
Avena	*Ombrone*	18-02-1987
Avena altissima	*Mesco*	18-02-1987
Barbabietola da foraggio	*Blanca*	18-02-1987
Barbabietola da foraggio	*Gialla cilindrica*	18-02-1987
Barbabietola da foraggio	*Polyfurra*	18-02-1987
Barbabietola da foraggio	*Polysais bianca*	18-02-1987
Barbabietola da foraggio	*Polysais gialla*	18-02-1987
Barbabietola da foraggio	*Rossa Mammouth*	18-02-1987
Barbabietola da foraggio	*Rota*	18-02-1987
Barbabietola da foraggio	*Semizuccherina*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Autunnia (ex Autamonosaros)*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Autopolimono*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Calypso*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Cremona*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Dimono*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Extramonosaros*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Hilleshog Au Poly*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Hilleshog Monatunno*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Kaweintermono*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Macropoly*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Maribo Auta Mono*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Maribo Auta Poly*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Monofort*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Monohil*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Polimono*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Polysaros A/15*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Polysaros K 3*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Prima Poly*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Tango*	18-02-1987
Colza	*Leonessa*	18-02-1987
Colza	*Matador*	18-02-1987
Dactylis	*Cesarina*	18-02-1987
Erba medica	*Adriana*	18-02-1987
Erba medica	*Canè*	18-02-1987
Erba medica	*Garisenda*	18-02-1987
Erba medica	*La Rocca*	18-02-1987
Erba medica	*Manto*	18-02-1987
Erba medica	*Maraviglia*	18-02-1987
Erba medica	*Messe*	18-02-1987
Erba medica	*Mirabile*	18-02-1987
Erba medica	*Prosementi Bologna*	18-02-1987
Favino	*Manfredini*	18-02-1987
Festuca dei prati	*CY Kada=SK 6*	18-02-1987
Festuca rossa	*Kos*	18-02-1987
Fienarola dei prati	*Baron*	18-02-1987
Fienarola dei prati	*SK 46*	18-02-1987
Fleolo, coda di topo	*SK 45 (Emma)*	18-02-1987
Frumento duro	*Appulo*	18-02-1987
Frumento duro	*Ringo*	18-02-1987
Frumento tenero	*Orso*	18-02-1987
Frumento tenero	*Sprint*	18-02-1987
Frumento tenero	*Valle D'Oro*	18-02-1987
Girasole	*Romsum HS 90*	18-02-1987
Girasole	*Marche 1*	18-02-1987
Loglio d'Italia	*Barmultra*	18-02-1987
Loglio d'Italia	*Menichetti*	18-02-1987
Loglio d'Italia	*Mowester*	18-02-1987
Loglio d'Italia	*Tur*	18-02-1987
Loglio perenne	*Naki*	18-02-1987
Loglio perenne	*Pamir*	18-02-1987
Loglio perenne	*Vejo*	18-02-1987
Orzo distico	*Aramir*	18-02-1987
Orzo distico	*Okos*	18-02-1987
Orzo polistico	*Arma*	18-02-1987
Orzo polistico	*Rondo*	18-02-1987
Patata	*Hermes*	18-02-1987
Patata	*Ukama*	18-02-1987
Pisello da foraggio	*E.F.B. 33*	18-02-1987
Ravizzone	*Perko P.V.H.*	18-02-1987
Riso	*Arborio*	18-02-1987
Riso	*Arborio precoce*	18-02-1987
Riso	*Baldo*	18-02-1987
Riso	*Balilla*	18-02-1987
Riso	*Lido*	18-02-1987
Riso	*Padano (Bahia)*	18-02-1987
Riso	*Precocissimo Molina*	18-02-1987
Riso	*Redi*	18-02-1987
Riso	*Ribe (Euribe)*	18-02-1987
Riso	*Ringo*	18-02-1987
Riso	*Roma*	18-02-1987
Riso	*Rosa Marchetti*	18-02-1987
Riso	*Vialone nano*	18-02-1987
Riso	*Volano*	18-02-1987
Segale	*Dominant*	18-02-1987
Segale	*Primizia*	18-02-1987
Segale	*Sito 70*	18-02-1987
Trifoglio alessandrino	*Sacromonte*	18-02-1987
Trifoglio bianco	*Ladino gigante Lodigiano*	18-02-1987
Trifoglio bianco	*L. 107/66 Espanso*	18-02-1987

Specie	Varietà	Data D.M. di reiscrizione
Trifoglio bianco	*Regal*	18-02-1987
Trifoglio incarnato	*Opolska*	18-02-1987
Trifoglio incarnato	*Tombolo*	18-02-1987
Trifoglio persico	*Accadia*	18-02-1987
Trifoglio pratense	*Spadone gigante di Santa Marta*	18-02-1987
Veccia comune	*Hanka*	18-02-1987
Veccia comune	*Idice*	18-02-1987
Veccia vellutata	*Orsara*	18-02-1987

Art. 3.

Le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	Varietà	Data D.M. d'iscrizione
Avena	*Manoire*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Euromono AU*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Lucy*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Savio*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Turbo*	11-02-1987
Cartamo	*Belisario*	11-02-1987
Cartamo	*Bonello*	11-02-1987
Cartamo	*Roberto*	11-02-1987
Colza	*Smeraldo*	11-02-1987
Colza	*Zaffiro*	11-02-1987
Erba medica	*Hunterfield*	11-02-1987
Erba medica	*Inca*	11-02-1987
Fienarola dei prati	*Haga*	11-02-1987
Frumento duro	*Amedeo*	11-02-1987
Frumento duro	*Ardente*	11-02-1987
Frumento duro	*Lilian*	11-02-1987
Frumento duro	*Messapia*	11-02-1987
Frumento duro	*Nadian*	11-02-1987
Frumento duro	*Vespro*	11-02-1987
Frumento tenero	*Fabiola*	11-02-1987
Frumento tenero	*Farneto*	11-02-1987
Frumento tenero	*Riale*	11-02-1987
Girasole	*Arno*	30-05-1987
Girasole	*Caravelle*	30-05-1987
Girasole	*Era*	30-05-1987
Girasole	*Erika*	30-05-1987
Girasole	*Garden*	30-05-1987
Girasole	*Hysun 32*	11-02-1987
Girasole	*Hysun 33*	11-02-1987
Girasole	*Indiana*	30-05-1987
Girasole	*Monica*	30-05-1987
Girasole	*Semira*	30-05-1987
Girasole	*Solfast*	30-05-1987
Girasole	*Solvit*	30-05-1987
Girasole	*Tula*	11-02-1987
Mais	*Alpi*	11-02-1987
Mais	*Americano*	30-05-1987
Mais	*Basic*	11-02-1987
Mais	*Brabant*	30-05-1987
Mais	*Brasiliano*	30-05-1987
Mais	*Crocus*	30-05-1987
Mais	*Devil*	30-05-1987
Mais	*Doris*	30-05-1987
Mais	*Floyd*	30-05-1987
Mais	*Ginestra*	30-05-1987
Mais	*Intrepid*	30-05-1987
Mais	*Joe*	30-05-1987
Mais	*Laurus*	30-05-1987
Mais	*Marian*	30-05-1987
Mais	*Messicano*	30-05-1987
Mais	*Mike*	30-05-1987
Mais	*Mistral*	30-05-1987
Mais	*Modigliani*	30-05-1987
Mais	*Molly*	30-05-1987
Mais	*Octopus*	11-02-1987
Mais	*Oliver*	30-05-1987
Mais	*Otello*	30-05-1987
Mais	*Pablo*	30-05-1987
Mais	*Ronomax*	30-05-1987
Mais	*Telos*	11-02-1987
Mais	*White (bianco)*	30-05-1987
Orzo distico	*Formula*	11-02-1987
Orzo distico	*Roland*	11-02-1987
Patata	*Balder*	11-02-1987
Patata	*Yesmina*	11-02-1987
Riso	*Bora*	30-05-1987
Soia	*Akashi*	11-02-1987
Soia	*Arianna*	11-02-1987
Soia	*Arizona*	11-02-1987
Soia	*Aura*	11-02-1987
Soia	*Azzurra*	11-02-1987
Soia	*Bolero*	11-02-1987
Soia	*Brasilia*	11-02-1987
Soia	*Chico*	11-02-1987
Soia	*Florida*	11-02-1987
Soia	*Futura*	11-02-1987
Soia	*Labrador*	11-02-1987
Soia	*Mary*	11-02-1987
Soia	*Maxima*	11-02-1987
Soia	*Mira*	11-02-1987
Soia	*Montana*	11-02-1987
Soia	*Monza*	11-02-1987
Soia	*Nova*	11-02-1987
Soia	*Pamir*	11-02-1987
Soia	*Rubina*	11-02-1987
Soia	*Sigma*	11-02-1987
Soia	*Stella*	11-02-1987
Soia	*Tau*	11-02-1987
Soia	*Walla*	11-02-1987

Art. 4.

Le sottoelencate varietà, reiscritte nei registri nazionli delle varietà di specie di piante agricole con decreto ministreriale del 18 gennaio 1987, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	Varietà	Data D.M. di reiscrizione
Avena	*Sole II*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Dima S*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Euromono*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Magnamono*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Maribo extra Poly*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Maribo Monova*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Maribo Ultramono*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Maribo unica*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Monesse*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Monopur*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Monorave*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Solorave*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Viking*	18-02-1987
Canapa	*C S*	18-02-1987
Canapa	*Carmagnola*	18-02-1987
Canapa	*Fibranova*	18-02-1987
Colza	*Torrazzo*	18-02-1987
Cotone	*Gela*	18-02-1987
Erba medica	*Gaetano Cantoni*	18-02-1987
Erba medica	*Hybride Milfeuil*	18-02-1987
Erba medica	*Magali*	18-02-1987
Erba medica	*Mamuntanas*	18-02-1987
Erba medica	*Sette*	18-02-1987
Festuca rossa	*Echo*	18-02-1987
Frumento duro	*Dritto*	18-02-1987
Frumento duro	*Produra*	18-02-1987
Frumento duro	*Sansone*	18-02-1987
Frumento tenero	*Adda*	18-02-1987
Frumento tenero	*Aniene*	18-02-1987
Frumento tenero	*Concordia*	18-02-1987
Frumento tenero	*Este*	18-02-1987
Frumento tenero	*Fiamma*	18-02-1987
Frumento tenero	*Granarolo*	18-02-1987
Girasole	*Ala*	18-02-1987
Girasole	*Cernianka*	18-02-1987
Girasole	*Isea PM 22*	18-02-1987
Girasole	*Romsum HS 301*	18-02-1987
Girasole	*Romsum HS 52*	18-02-1987
Loglio perenne	*Verna*	18-02-1987
Mais	*Charlie*	18-02-1987
Mais	*Danubia*	18-02-1987
Mais	*Dedalo H*	18-02-1987
Mais	*Delfo*	18-02-1987
Mais	*Eros*	18-02-1987
Mais	*Etruria 285*	18-02-1987
Mais	*Fiora*	18-02-1987
Mais	*Funk's G-4288 = G-4252*	18-02-1987
Mais	*Istra*	18-02-1987
Mais	*Royal UC 6801*	18-02-1987
Mais da foraggio	*Gransilo*	18-02-1987
Orzo distico	*Birka*	18-02-1987
Orzo polistico	*Astrix*	18-02-1987
Patata	*Conny*	18-02-1987
Patata	*Draga*	18-02-1987
Patata	*Eesterling*	18-02-1987
Patata	*Spunta*	18-02-1987
Riso	*Rocca*	18-02-1987
Trifoglio alessandrino	*Lilibeo*	18-02-1987
Trifoglio bianco	*Milka*	18-02-1987
Trifoglio bianco	*Milkanova*	18-02-1987
Trifoglio pratense	*Alpilles*	18-02-1987

Art. 5.

Per le sottoelencate varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di piante agricole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, l'iscrizione, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1997, non è rinnovata e le relative sementi potranno essere certificate, controllate e commercializzate fino al 30 giugno 2000:

Specie	Varietà	Data D.M. d'iscrizione
Barbabietola da zucchero	*Adige*	11-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Reno*	11-02-1987
Girasole	*Marina*	30-05-1987
Mais	*Picasso*	30-05-1987

Art. 6.

Per le sottoelencate varietà reiscritte nei registri nazionali delle varietà di piante agricole con decreto ministeriale del 18 febbraio 1987, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1997, non è rinnovata e le relative sementi potranno essere certificate, controllate e commercializzate fino al 30 giugno 2000:

Specie	Varietà	Data D.M. di reiscrizione
Barbabietola da zucchero	*Mezzano Au Poly*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Mezzano Monogen*	18-02-1987
Barbabietola da zucchero	*Monauta Ses*	18-02-1987

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 25

98A1563

DECRETO 23 dicembre 1997.

Cancellazione e rinnovo dell'iscrizione nei registri nazionali delle varietà dei prodotti sementieri di talune varietà di specie agrarie ed orticole.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195, che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 5 della legge 195/1976 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per le specie di piante orticole;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di specie di piante orticole;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte le varietà di specie orticole, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto l'art. 17, secondo comma, del regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1973, n. 1065, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali;

Considerato che il medesimo art. 17, secondo comma, prevede il rinnovo dell'iscrizione delle varietà per periodi determinati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis*, che prevede la cancellazione di una varietà la cui validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

Atteso che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 novembre 1997, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Per le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale del 30 maggio 1987, l'iscrizione è rinnovata per anni dieci a partire dal 1° gennaio 1998 e la responsabilità della loro conservazione in purezza è affidata ai soggetti di seguito indicati.

Anguria: Cardinal; Cavolo broccolo: Auriga; Fagiolo nano: Bronco; Indivia riccia: Ibiza; Melone: Cameo; Pisello a grano rugoso: Falcon, Milor, Robin; Pomodoro: Red Sea; Spinacio: Gladiator.

Responsabile: Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l., via San Colombano, 81/A - 20075 Lodi.

Pomodoro: Papete.

Responsabile: Consorzio agrario provinciale di Parma, Viale Gramsci, 26/C - 43100 Parma.

Pomodoro: Alican, Candia, Colorado, Cora, Red Slim, Wantia.

Responsabile: ISI sementi S.p.A., località Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma).

Anguria: Cristina, Valentina; Fagiolo nano: Filodoro, Indios, Sfera bianca; Fagiolo rampicante: Uragano; Melone: Sugar; Peperone: Corallo, Phatos; Pisello a grano rugoso: Magnum.

Responsabile: Olter S.r.l., corso Venezia, 93 - 14100 Asti.

Melone: Soleado; Pomodoro: Alphapeel, Nema mech.

Responsabile: Petoseed Co. Inc., PO Box 4206, Saticoy, California 93003, USA.

Fagiolo nano: Flash, Rambo; Peperone: Rubro; Pomodoro: Iride, Red peel.

Responsabile: Pioneer Hi-Bred Italia S.p.A., via Provinciale, 42/44 - Sissa (Parma).

Cavolo cappuccio bianco: Boss; Melone: Fantasy, Saffron; Peperone: Anteo; Pomodoro: Chunky, Eva.

Responsabile: Sunseeds Co., PO Box 2078, Morgan Hill, California 95038, USA.

Art. 2.

Le sotto elencate varietà, iscritte con decreto ministeriale del 30 maggio 1987 nei registri nazionali di specie di piante orticole, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

Cicoria: Red devil; Melanzana: Bonesa, Oria, Soma; Melone: Brinda, Jocaria, Moko, Omar; Peperone: Goldor King; Pisello a grano rugoso: Goya; Pomodoro: Acor, Aries, Gonzales, Po Valley, Program, Rosso Conero, Rostaro, Simona, Ural, Valtaro, Vistola, Volga.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 22

98A1564

DECRETO 23 dicembre 1997.

Cancellazione dell'iscrizione nei registri nazionali delle varietà dei prodotti sementieri di talune varietà di specie agrarie ed orticole.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie agricole;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie orticole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza delle suddette varietà hanno avanzato richiesta di cancellazione delle medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 20 novembre 1997;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

Denominazione della varietà	Decreto Ministeriale di iscrizione
Soia-Glycine max:	
Aramir	16 dicembre 1989
Kevir	9 marzo 1988
Odir	9 marzo 1988

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 19

98A1562

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 1998.

Annullamento del decreto dirigenziale n. 0008 del 31 ottobre 1997, per quanto concerne la società cooperativa edilizia 14 Febbraio - Soc. cooperativa a r.l., in Novi Velia.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Constatato che non esistono le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

L'annullamento del precedente decreto dirigenziale n. 0008 del 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1997 nella parte in cui al punto 29° dispone lo scioglimento in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 art. 2 e 31 ottobre 1992, n. 59, della «Società cooperativa edilizia 14 Febbraio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Novi Velia, costituita per rogito notaio Giovanni Morra in data 18 ottobre 1973, repertorio n. 43924, registro società n. 205, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 1322/128998.

Salerno, 30 gennaio 1998

Il direttore: GAROFALO

98A1524

DECRETO 30 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «14 Febbraio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n.59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «14 Febbraio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Guglielmo Barela in data 21 febbraio 1974, rep. n. 12266, registro società n. 5414/6494, tribunale di Salerno, BUSC n. 1349/130316.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 30 gennaio 1998

Il direttore: GAROFALO

98A1525

DECRETO 2 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996, del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

1) società cooperativa mista «Ambiente 2000», con sede in Monteroni (Lecce), costituita con atto a rogito Francesco Paolo Anglana in data 25 maggio 1993, tribunale di Lecce, registro imprese n. 16451, posizione BUSC n. 3226/264314, partita IVA n. 02667040758;

2) società cooperativa agricola «Agricola Salentina», con sede in Giurdignano (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Carlo Micolano in data 12 novembre 1985, tribunale di Lecce, registro imprese n. 9239, posizione BUSC n. 2364/216247, partita IVA n. 02076780754;

3) società cooperativa di produzione lavoro «Logos», con sede in Aradeo (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Benedetto Petracchi in data 12 aprile 1989, tribunale di Lecce, registro imprese n. 12945, posizione BUSC n. 2930/241766;

4) società cooperativa di pesca «Pescatori Giuseppe Pisanelli», con sede in Tricase (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Rocco Mancuso in data 10 aprile 1952, tribunale di Lecce, registro imprese n. 1794, posizione BUSC n. 433/57762;

5) società cooperativa di produzione lavoro «Futura», con sede in Melissano (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Italo Aromolo in data 13 luglio 1989, tribunale di Lecce, registro imprese n. 13217, posizione BUSC n. 2961/243225;

6) società cooperativa agricola «Sagrisud», con sede in Matino (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Giovanni Vinci in data 27 maggio 1986, tribunale di Lecce, registro imprese n. 9925, posizione BUSC n. 2503/221088;

7) società cooperativa di produzione lavoro «Mare Bello», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Paolo Dell'Anna in data 2 agosto 1989, tribunale di Lecce, registro imprese n. 13243, posizione BUSC n. 2970/243635, partita IVA n. 02444960757;

8) società cooperativa di produzione lavoro «Spazio Aperto» con sede in Melissano (Lecce), costitita con atto a rogito notaio Italo Aromolo in data 28 novembre 1984, tribunale di Lecce, registro imprese n. 8196, posizione BUSC n. 2169/208679, partita IVA n. 02004150757;

9) società cooperativa di produzione lavoro «Madre Teresa di Calcutta», con in Taviano (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Egidio Ferrara in data 13 marzo 1992, tribunale di Lecce, registro imprese n. 15713, posizione BUSC n. 3167/260024, partita IVA n. 02603430758;

10) società cooperativa agricola «Madonna di Celimanna», con sede in Supersano (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Alfrdo Positano in data 13 maggio 1997, tribunale di Lecce, registro imprese n. 4492, posizione BUSC n. 1403/153366;

11) società cooperativa agricola «Unione Produttori Agricoli del Capo», con sede in Castriganno del Capo (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Mariella Costa in data 26 ottobre 1983, tribunale di Lecce; registro imprese n. 7241, posizione BUSC n. 2037/201272, partita IVA n. 01271290758;

12) società cooperativa di produzione lavoro «Rinnovamento Agricolo», con sede in Galatone (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Egidio Ferrara in data 8 ottobre 1988, tribunale di Lecce, registro imprese n. 12552, poslzione BUSC n. 2891/238614, partita IVA n. 02404900751;

13) società cooperativa agricola «Acri Sud», con sede in Ugento (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Renzo Zuppelli in data 2 gennaio 1989, tribunale di Lecce, registro imprese n. 12759, posizione BUSC n. 2914/239953;

14) società cooperativa agricola «La Fungaia», con sede in Aradeo (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Bruno Franco in data 21 luglio 1986, tribunale di Lecce, registro imprese n. 10086, posizione BUSC n. 2543/222278, partita IVA n. 02127260756;

15) società cooperativa di produzione e lavoro «CO.AR.S», con sede in Lecce, costituita con atto a rogito notaio Enrico Astuto in data 26 gennaio 1984, tribunale di Lecce, registro imprese n. 7463, posizione BUSC n. 2074/203605, partita IVA n. 01439060755;

16) società cooperativa di consumo «S. Antonio», con sede in Cutrofiano (Lecce), costituita con atto a rogito notaio D. Placì in data 30 marzo 1988, tribunale di Lecce, registro imprese n. 12047, posizione BUSC n. 2853/236058, partita IVA n. 02352940759;

17) società cooperativa di produzione e lavoro «La Ribalta», con sede in Lecce, costituita con atto a rogito notaio Antonio Carpentieri in data 4 febbraio 1982, tribunale di Lecce, registro imprese n. 6383, posizione BUSC n. 1887/189887, partita IVA 681030755;

18) società cooperativa mista «Pluriservizi», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Annibale Arnò in data 16 aprile 1987, tribunale di Lecce, registro imprese n. 10953, posizione BUSC n. 2691/228778;

19) società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Giovanni Vinci in data 24 aprile 1982, tribunale di Lecce, registro imprese n. 7640, posizione BUSC n. 2102/205346, partita IVA n. 1942340751;

20) società cooperativa agricola «Produttori di latte», con sede in Galatina (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Mario Finizzi in data 10 febbraio 1951 - tribunale di Lecce, registro imprese n. 1754, posizione BUSC n. 459/36020;

21) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Puglia Informazione e Progresso», con sede in Surbo (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Domenico Mancuso in data 30 novembre 1987, tribunale di Lecce, registro imprese n. 11541, posizione BUSC n. 2750/231704, partita IVA n. 2316050752;

22) società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa '85», con sede in Presicce (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Renzo Zuppelli in data 18 novembre 1985, tribunale di Lecce, registro imprese n. 9202, posizione BUSC n. 2352/215884, partita IVA n. 02086200751;

23) società cooperativa agricola «CE.C.A.S.», con sede in Collepasso (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Giorgio Cascione in data 28 ottobre 1986, tribunale di Lecce, registro imprese n. 10416, posizione BUSC n. 2600/224737;

24) società cooperativa di produzione e lavoro «Europa», con sede in Squinzano (Lecce); costituita con atto a rogito notaio Benedetto Petrachi in data 2 marzo 1990; tribunale di Lecce, registro imprese n. 13786, posizione BUSC n. 3013/247495, partita IVA n. 02470650751;

25) società cooperativa di produzione e lavoro «Certezza nell'Avvenire», con sede in Arnesano (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Alfredo Cillo in data 9 febbraio 1983, tribunale di Lecce; Registro imprese n. 6958, posizione BUSC n. 994/197797, partita IVA n. 01390130753;

26) società cooperativa agricola «Minerva», con sede in Nociglia (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Domenico Candela in data 30 luglio 1977, tribunale di Lecce, registro imprese n. 4553, posizione BUSC n. 1438/155678, partita IVA n. 00456090752;

27) società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Salentina», con sede in Minervino di Lecce (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Antonio Baldassarre in data 6 giugno 1987, tribunale di Lecce, registro imprese n. 11052, posizione BUSC n. 2700/229247, partita IVA n. 02273450755.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

alla prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce;

all'ufficio II.DD.;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lecce, 2 febbraio 1998

Il dirigente: FOLDA

98A1520

DECRETO 5 febbraio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Liberi per lavorare», in Rossano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1990 con il quale la società cooperativa «Liberi per lavorare», con sede in Rossano (Cosenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il sig. Roberto Bruni è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il sig. Roberto Bruni comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Tortorello Francesco, nato a Melissa (Cosenza), il 13 giugno 1935 e residente in Rossano (Cosenza), alla via corso Italia n. 71, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Liberi per lavorare», con sede in Rossano (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 gennaio 1990, in sostituzione del sig. Roberto Bruni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1521

DECRETO 5 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Spiaggia bella», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 31 luglio 1989, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Spiaggia bella», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Spiaggia bella», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Alex Gamberale coadiutore del dott. Vincenzo Forleo in data 29 dicembre 1972, rep. n. 224578, registro società n. 1076/73, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Marco Petrucciani, nato a Roma il 3 maggio 1966, e residente in Sacrofano (Roma), via delle Acacie, 7, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1522

DECRETO 5 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Viticoltori dei Colli di Zagarolo», in Zagarolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 12 dicembre 1994, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa agricola «S.C.I.A. - Società cooperativa incremento agricoltura», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Viticoltori dei Colli di Zagarolo», con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito notaio dott. Raffaele Golia in data 21 settembre 1979, rep. n. 36040, registro società n. 1156/76, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Art. 2.

Il sig. Achille Golletti, nato a Roma il 7 febbraio 1947 e residente in via G. Animuccia, 12, Roma, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1523

DECRETO 5 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro e utilità», in Follonica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di accertamento ultimato in data 26 febbraio 1994 le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoro e utilità», con sede in Follonica (Grosseto), costituita in data 3 gennaio 1980, rogito dott. Vincenzo Abbate, repertorio n. 46730, registro società n. 3104, B.U.S.C. n. 1083/174852, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 5 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1532

DECRETO 5 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Terra e lavoro», in Capalbio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 7 dicembre 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 11 maggio 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Terra e lavoro», con sede in Capalbio (Grosseto), costituita in data 11 dicembre 1984, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, repertorio n. 45847, registro società n. 5371, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1224/208382, sezione terza, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 5 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1533

DECRETO 5 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ippo servizi», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 31 dicembre 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 19 maggio 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Ippo Servizi», con sede in Grosseto, costituita in data 15 febbraio 1991, rogito notaio dott. Vittorio Casali De Rosa, repertorio n. 173059, registro società n. 8321, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1366/254113, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 5 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1534

DECRETO 5 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Michelangelo», in Follonica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 20 dicembre 1991;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 30 gennaio 1992, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Michelangelo», con sede in Follonica (Grosseto), costituita in data 19 dicembre 1988, rogito notaio dott. David Morelli, repertorio n. 4109, registro società n. 7500, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1307/239393, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 5 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1535

DECRETO 5 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Gigliese», nell'isola del Giglio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 27 aprile 1991;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 20 maggio 1991, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Gigliese», con sede nell'Isola del Giglio (Grosseto), costituita in data 23 gennaio 1987, rogito notaio dott. Sergio Galgani, repertorio n. 3329, registro società n. 6634, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1272/225164, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 5 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1536

DECRETO 5 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Chiave di volta», in Civitella Paganico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 19 gennaio 1994;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 30 aprile 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Chiave di volta», con sede in Civitella Paganico (Grosseto), costituita in data 21 aprile 1990, rogito notaio dott. Vittorio Casali De Rosa, repertorio n. 166000, registro società n. 8059, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1337/248805, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 5 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1537

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «MA-FLOR», in Capalbio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del consiglio sindacale depositata in tribunale in data 4 dicembre 1990;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dallU.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 9 marzo 1991, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «MA-FLOR», con sede in Capalbio (Grosseto), costituita in data 16 febbraio 1987, rogito notaio dott. Enzo Bernardini, repertorio n. 19550, registro società n. 6674, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1273/227665, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 10 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1526

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «S. Rabano», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 19 giugno 1991;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dallU.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 novembre 1991, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa agricola «S. Rabano», con sede in Grosseto, costituita in data 16 marzo 1979, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, repertorio n. 46515, registro società n. 2952, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1065/169044, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 10 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1527

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Unione polisportiva Burano», in Capalbio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 14 gennaio 1991;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dallU.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 28 febbraio 1991, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Unione polisportiva Burano», con sede in Capalbio (Grosseto), costituita in data 10 giugno 1988, rogito notaio dott. Alessandro Marzocchi, repertorio n. 16951, registro società n. 7319, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1297/235683, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 10 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1528

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Opalma», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 19 gennaio 1994;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 maggio 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Opalma», con sede in (Grosseto), costituita in data 3 febbraio 1975, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, repertorio n. 37750, registro società n. 2213, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 897/137748, sezione settima, è sciolta ai sensi del-

l'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 10 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1529

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Castello», in Capalbio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 27 agosto 1983;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 31 gennaio 1991, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Il Castello», con sede in Capalbio (Grosseto), costituita in data 22 novembre 1978, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, repertorio n. 45665, registro società n. 2926, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1054/166901, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 10 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1530

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Valentina», in Roccalbegna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 22 gennaio 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 30 aprile 1993, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Valentina», con sede in Roccalbegna (Grosseto), costituita in data 11 maggio 1952, rogito notaio dott. Nicola Ruffolo, repertorio n. 1186, registro società n. 554, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 73/38085, sezione prima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 10 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1531

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Modifica, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1997-1999, in relazione all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 218/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, con la quale viene determinata per l'obiettivo 2 la quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale per le misure a fronte FESR non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali;

Vista la propria delibera 5 agosto 1997, con la quale viene definito il programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1997-1999 in relazione all'obiettivo 2 del citato regolamento CEE n. 2081/93;

Considerata la grave calamità naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, per le quali è necessario assumere a carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica, nonché le risorse relative al programma aggiuntivo regionale, già disposte con la predetta delibera;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La quota nazionale pubblica e l'importo relativo al programma aggiuntivo regionale, pari a complessivi 47,659 miliardi di lire, già a carico delle regioni Marche ed Umbria ed altri soggetti pubblici interessati, per il periodo 1997-1999, ai sensi della delibera 5 agosto 1997 citata in premessa, sono finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, come riportato nelle allegate tabelle *A* e *B*, le quali costituiscono parte integrante della presente delibera ed annullano e sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate alla predetta delibera 5 agosto 1997.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 177

TABELLA A

OBIETTIVO 2
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
RISORSE TRASFERITE ED INDICIZZAZIONE - PERIODO 1997/1999
(Tasso di conversione Ecu/Lira 1.920)

(MILIARDI DI LIRE)

REGIONI	LEGGE N. 183/87				TOTALE REGIONE/ALTRI	TOTALE
	1997	1998	1999	TOTALE		
Piemonte	59,825	62,256	64,817	186,898	82,875	269,773
Liguria	3,043	3,166	3,297	9,506	3,936	13,442
Lombardia (*)	-	-	-	-	-	-
Veneto	9,556	9,944	10,353	29,853	9,999	39,852
Emilia-Romagna (*)	0,259	-	-	0,259	0,109	0,368
Toscana	12,576	13,087	13,624	39,287	17,357	56,644
Umbria (1)	7,636	7,837	8,048	23,521	-	23,521
Marche (1) (*)	19,807	-	-	19,807	-	19,807
Lazio	3,076	3,201	3,331	9,608	8,049	17,657
Friuli-V.G. (*)	21,978	-	-	21,978	9,416	31,394
Valle d'Aosta (*)	11,155	-	-	11,155	4,779	15,934
TOTALE	148,911	99,491	103,470	351,872	136,520	488,392

(*) Impegno unico 1997-1999, ai sensi dell'art 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n 2082/93

(1) Il Fondo di rotazione ex lege 183/87 assume a proprio carico le quote delle regioni Umbria e Marche, pari rispettivamente a 7,972 e 5,944 miliardi di lire

TABELLA B

OBIETTIVO 2
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
NUOVE RISORSE - PERIODO 1997/1999
(Tasso di conversione Ecu/Lira: 1 920)

(MILIARDI DI LIRE)

REGIONI	LEGGE N. 183/87				TOTALE REGIONE/ALTRI	TOTALE QNP	PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE REGIONE/ALTRI	TOTALE GENERALE
	1997	1998	1999	TOTALE				
Piemonte	141,871	147,632	153,706	443,209	49,245	492,454	98,491	590,945
Liguria	54,138	56,336	58,654	169,128	18,792	187,920	37,584	225,504
Lombardia (*)	62,673	-	-	62,673	6,964	69,637	13,927	83,564
Veneto	47,468	49,395	51,427	148,290	16,477	164,767	32,953	197,720
Emilia-Romagna (*)	26,444	-	-	26,444	2,938	29,382	5,876	35,258
Toscana	80,205	83,462	86,892	250,559	27,840	278,399	55,680	334,079
Umbria (1)	25,069	25,826	26,622	77,517	-	77,517	-	77,517
Marche (*) (1)	57,455	-	-	57,455	-	57,455	-	57,455
Lazio	33,648	35,013	36,454	105,115	11,679	116,794	23,359	140,153
Friuli-V.G. (*)	67,475	-	-	67,475	7,497	74,972	14,994	89,966
Valle d'Aosta (*)	13,253	-	-	13,253	1,473	14,726	2,945	17,671
TOTALE	609,699	397,664	413,755	1.421,118	142,905	1.564,023	285,809	1.849,832

(*) Impegno unico 1997-1999, ai sensi dell'art 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n 2082/93

(1) Il Fondo di rotazione ex lege 183/87 assume a proprio carico le quote delle regioni Umbria e Marche, pari rispettivamente a 19,379 e a 14,364 miliardi di lire, comprensive della parte relativa al programma aggiuntivo pari rispettivamente a 12,919 e a 9,576 miliardi di lire, comunque da realizzare

98A1541

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1995 e 1996, in relazione al programma operativo «Ampliamento e adeguamento della disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle regioni italiane dell'obiettivo 1». (Deliberazione n. 221/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 641;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del citato decreto legislativo n. 96/1993, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/1993, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/1993, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2083/1993, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di àttuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la propria delibera 8 agosto 1995, concernente il programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1995 e 1996 in relazione al suddetto programma operativo con cui sono state assegnate risorse pari a 901,054 miliardi di lire;

Viste le proprie delibere in data 12 luglio e 18 dicembre 1996, con le quali è stata, tra l'altro, accantonata una quota di 2.000 miliardi di lire a carico dei mutui previsti dalla citata legge n. 641/1996, finalizzata alla copertura della quota di finanziamento nazionale destinata alla realizzazione dei programmi operativi regionali e degli interventi nel settore idrico, previsti dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(95) 1771 del 28 luglio 1995, relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il programma operativo «Ampliamento e adeguamento della disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle regioni italiane dell'obiettivo 1», come modificata dalla decisione della commissione C(96) 2909 del 31 ottobre 1996;

Considerata la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale degli interventi a fronte FESR per il periodo 1997-1999, nonché di adeguare le assegnazioni già stabilite con la citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 8 agosto 1995 al piano finanziario rimodulato con la suddetta decisione C(96) 2909;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle citate decisioni per il periodo 1997-1999, ammontanti a circa 615,691 Mecu a valere sul FESR, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche di circa 615,691 Mecu valutate in 1.182,127 miliardi di lire;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641/1996;

Considerato che le suddette risorse affluiscono al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, come disposto dall'art. 10 della legge n. 341/1995;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto fondo di rotazione;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 147/Q del 21 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni cofinanziate dal FESR nelle regioni dell'obiettivo 1, quali risultano dal programma operativo multiregionale «Ampliamento e adeguamento delle disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche» citato nelle premesse, è approvato un programma di interventi finanziari pubblici nazionali, per il periodo 1997-1999, pari a 1.182,127 miliardi di lire, così come riportato per ciascun anno nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

La suddetta quota nazionale pubblica è assicurata con le risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641/1996, che affluiscono al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le assegnazioni già disposte con la delibera 8 agosto 1995, per le annualità 1995 e 1996, sono adeguate al nuovo piano finanziario e vengono rimodulate come risulta dalla tabella allegata.

3. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici al Fondo medesimo.

4. Il predetto fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo di cui alla presente delibera.

5. Il Ministero dei lavori pubblici adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma operativo.

6. Il predetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

7. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

8. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario di cui alla delibera 8 agosto 1995, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 178

ALLEGATO

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1997-1999 E ANNO 1996
P.O.M. RISORSE IDRICHE

(MILIARDI DI LIRE)

ANNI	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO L. 641/1996
1996	510,618
TOTALE 1996	**510,618**
1997	394,364
1998	478,115
1999	309,648
TOTALE 1997-1999	**1.182,127**

Tasso di conversione Ecu/Lira = 2.000 per l'anno 1996.
Tasso di conversione Ecu/Lira = 1.920 per gli anni 1997-1999.
Nota: Importi comprensivi di 901,054 miliardi di lire già assegnati con delibera 8 agosto 1995.

98A1539

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza regionale cofinanziati dal FESR da effettuarsi negli anni 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 223/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 641;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del citato decreto legislativo n. 96/1993, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visti i programmi operativi regionali approvati con decisioni della commissione delle Comunità europee concernenti la concessione di contributi a carico del FESR per la realizzazione degli interventi strutturali nelle regioni dell'obiettivo 1;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Viste le proprie delibere 23 giugno 1995, 8 agosto 1995 e 20 novembre 1995, concernenti il programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, nonché la delibera 21 marzo 1997, concernente il cofinanziamento nazionale delle maggiori risorse comunitarie derivanti dall'indicizzazione attribuite alla regione Abruzzo;

Viste le proprie delibere in data 12 luglio 1996 e 18 dicembre 1996, con le quali è stata, tra l'altro, accantonata una quota di lire 2.000 miliardi a carico dei mutui previsti dalla citata legge n. 641/1996, finalizzata alla copertura della quota di finanziamento nazionale destinata alla realizzazione dei programmi operativi regionali e degli interventi nel settore idrico, previsti dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Considerata la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale degli interventi a fronte FESR per il periodo 1997-1999, nonché di adeguare le assegnazioni già stabilite con le citate delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica per il periodo 1994-1996 ai piani finanziari successivamente rimodulati;

Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle citate decisioni per il periodo 1997-1999, ammontanti a circa 1.754,918 Mecu a valere sul FESR, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, pari a 1.880,953 Mecu, valutate in 3.611,430 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota a carico dello Stato per il medesimo periodo 1997-1999, alle disponibilità del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per un importo pari a 1.100,528 miliardi di lire nonché alle disponibilità di cui alla legge n. 641/1996, — accantonate per un importo pari a 2.000 miliardi con le citate delibere Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 luglio e 18 dicembre 1996 — per un importo pari a 1.467,347 miliardi di lire, in sintonia con la citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994;

Considerate le assegnazioni già disposte a carico del suddetto Fondo di rotazione e della legge n. 488/1992 con le richiamate delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995 e 21 marzo 1997, per il periodo 1994-1996, pari complessivamente a 1.851,748 miliardi di lire;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio per le politiche di coesione, n. 5/2649/R del 21 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni a gestione regionale cofinanziate dal FESR nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dai programmi operativi approvati dalla Commissione europea, è approvato un programma di interventi finanziari nazionali pari complessivamente a 3.611,430 miliardi di lire, per il periodo 1997-1999, come riportato, per ciascun anno, nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Al relativo finanziamento nazionale pubblico si provvede come di seguito specificato:

a) 1.100,528 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

b) 1.467,347 miliardi di lire, a valere sulle risorse di cui alla legge n. 641/1996;

c) 1.043,555 miliardi di lire, con disponibilità delle regioni.

2. Le assegnazioni già disposte per le annualità 1994-1996 sono adeguate ai nuovi piani finanziari e vengono rimodulate come risulta dalla allegata tabella 2, che forma anch'essa parte integrante della presente delibera.

3. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativà vigente, sulla base di richieste inoltrate dalle regioni interessate al fondo medesimo. Le erogazioni sono effettuate al netto delle somme trasferite a valere sulle assegnazioni già disposte.

4. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo previsto per ciascuna regione.

5. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.

6. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, effettuano i necessari controlli. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

7. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

8. La presente delibera annulla e sostituisce, limitatamente alle azioni cofinanziate dal FESR, i piani finanziari di cui alle delibere adottate in data 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995 e 21 marzo 1997, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 192

TABELLA 1

REGIONI OBIETTIVO 1
AZIONI COFINANZIATE DAL FESR
REGOLAMENTO CEE N 2081/93

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA 1997-1999

(MILIARDI DI LIRE)

REGIONI	L. 641/96				L. 183/87				REG/ALTRI			TOTALE	TOTALE
	1997	1998	1999	TOTALE	1997	1998	1999	TOTALE	1997	1998	1999	REGIONI ALTRI	QNP
BASILICATA	36,124	36,326	36,901	109,351	27,091	27,246	27,678	82,015	24,941	25,085	25,478	60,313	251,679
CALABRIA	40,113	40,771	50,012	130,896	30,088	30,582	37,513	98,183	26,723	27,068	33,807	62,912	291,991
CAMPANIA	118,316	132,463	143,656	394,435	88,737	99,347	107,739	295,823	88,737	99,347	107,739	295,823	986,081
MOLISE	18,793	22,470	23,418	64,681	14,095	16,852	17,566	48,513	14,095	16,852	17,566	48,513	161,707
PUGLIA	168,774	106,644	106,644	382,062	126,580	79,983	79,983	286,546	126,580	79,983	79,983	286,546	955,154
SARDEGNA	56,780	51,560	49,555	157,895	42,586	38,671	37,173	118,430	42,586	38,671	37,173	118,430	394,755
SICILIA	106,706	74,104	47,217	228,027	80,029	55,578	35,411	171,018	80,029	55,578	35,411	171,018	570,063
TOTALE	**545,606**	**464,338**	**457,403**	**1.467,347**	**409,206**	**348,259**	**343,063**	**1.100,528**	**403,691**	**342,584**	**337,157**	**1.043,555**	**3.611,430**

Tasso di conversione Lira/Ecu = 1 920/1

TABELLA 2

REGIONI OBIETTIVO 1
AZIONI COFINANZIATE DAL FESR
REGOLAMENTO CEE N 2081/93

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA 1994-1996

(MILIARDI DI LIRE)

	L. 641/96				L. 183/87				REG/ALTRI			TOTALE	TOTALE
REGIONI	1994	1995	1996	TOTALE	1994	1995	1996	TOTALE	1994	1995	1996	REGIONI ALTRI	QNP
ABRUZZO	-	0,436	96,706	97,142	-	0,370	72,496	72,866	-	0,370	72,418	72,788	242,796
BASILICATA	16,082	16,366	16,588	49,036	18,078	18,398	18,648	55,124	21,756	22,142	22,444	66,342	170,502
CALABRIA	31,605	64,136	64,195	159,936	23,707	48,108	48,151	119,966	35,310	59,508	56,650	159,900	439,802
CAMPANIA	-	61,272	140,616	201,888	-	45,954	105,462	151,416	-	45,954	105,462	151,416	504,720
MOLISE	2,274	5,108	13,892	21,274	1,706	3,832	10,422	15,960	1,658	3,724	10,130	15,512	52,746
PUGLIA	-	-	30,336	30,336	-	-	22,752	22,752	-	-	22,524	22,524	75,612
SARDEGNA	28,500	58,584	62,796	149,880	21,374	43,938	47,098	112,410	21,374	43,938	47,098	112,410	374,700
SICILIA	-	50,668	110,368	161,036	-	38,000	82,776	120,776	-	38,000	82,776	120,776	402,588
TOTALE	**78,461**	**256,570**	**535,497**	**870,528**	**64,865**	**198,600**	**407,805**	**671,270**	**80,098**	**213,636**	**419,502**	**721,668**	**2.263,466**

Tasso di conversione Lira/Ecu = 2 000/1

98A1540

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso degli anni 1997 e 1998 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994, 1995 e 1996, cofinanziati dal Fondo sociale europeo, in relazione all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. (Deliberazione n. 230/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/993 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i documenti unici di programmazione a titolarità regionale aprovati con apposite decisioni dalla commissione dell'Unione europea, contenenti tra l'altro gli interventi di Fondo sociale europeo per gli anni 1997, 1998 e 1999 a titolo dell'obiettivo 2 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Vista altresì la comunicazione della Commissione europea D.G. XVI del 29 luglio 1997, con cui è stata comunicata l'approvazione in via di principio da parte della commissione dei piani finanziari dei Docup relativi alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Lazio;

Considerata l'opportunità di garantire tempestivamente il cofinanziamento nazionale di tutti i Docup delle regioni italiane concernenti l'obiettivo 2, allo scopo di non ritardare le procedure attuative;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 122,800 Mecu per gli anni 1997 e 1998 a valere sul Fondo sociale europeo, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali ammontanti a Mecu 150,111 pari a lire 300,221 miliardi;

Considerata la grave calamità naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, per le quali è necessario assumere a carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica;

Visti inoltre i documenti unici di programmazione a titolarità regionale approvati dalla commissione dell'Unione europea con decisioni del dicembre 1994 contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per gli anni 1994, 1995 e 1996 a titolo dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CEE) 2052/88;

Viste le decisioni del dicembre 1996, con le quali la commissione dell'Unione europea ha modificato le richiamate decisioni del dicembre 1994;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione, europea, per il periodo 1994-1996 ammontanti complessivamente a 123,928 Mecu a valere sul Fondo sociale europeo occorre ridefinire il quadro delle necessarie risorse nazionali valutate in lire 322,983 miliardi;

Viste le precedenti delibere adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 18 dicembre 1996, riguardanti il programma degli interventi finanziari da effettuari negli anni 1994, 1995 e 1996 con il concorso del Fondo sociale europeo, ed in particolare gli interventi relativi all'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il cofinanziamento di parte nazionale pubblica dei predetti Docup per gli anni 1997-1998, per importo complessivo di lire 198,488 miliardi (comprensivo della quota relativa alle regioni Marche ed Umbria), nonché per il riallineamento dei Docup riferiti agli anni 1994, 1995 e 1996, per un importo di lire 180,966 miliardi;

Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1994-1998;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 5267 del 28 novembre 1997, concernente la definizione del programma degli interventi finanziari relativi al 1997 e al 1998 e la ridefinizione del programma degli interventi finanziari relativi al 1994, 1995 e al 1996 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, a titolo dell'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

Viste le risultanze dei lavori istrutturi svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, relative ai documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2, per gli anni 1997 e 1998, pari a complessive lire 300,221 miliardi, sono assicurate: quanto a lire 198,488 miliardi dalle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183/1987, comprensive del contributo di lire 4,252 miliardi a carico delle regioni Marche e Umbria; quanto a lire 44,041 miliardi dai bilanci regionali; quanto a lire 2,993 miliardi da altri interventi pubblici e quanto a lire 54,699 miliardi da contributi di operatori privati, come risultanti dall'allegata tabella *A*.

2. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo contenute nei documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2, per gli anni 1994, 1995 e 1996, rimodulate a seguito delle rideterminazioni della commissione adottate con decisioni del dicembre 1996, ammontano a complessive lire 322,983 miliardi, e sono assicurate, quanto a lire 180,966 miliardi dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183/1987, quanto a lire 49,865 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 19,214 miliardi da altri interventi pubblici e quanto a lire 72,938 miliardi da contributi di operatori privati, come risultanti dall'allegata tabella *B*.

3. Ai fini dell'attuazione delle azioni, il predetto Fondo di rotazione provvede, in conformità alle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base di apposite richieste fatte pervenire al fondo medesimo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La richiesta relativa al primo anticipo viene avanzata dallo stesso Ministero a seguito della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. Le risultanze di tale verifica sono comunicate a cura dei titolari dei programmi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al Comitato interministeriale per la programmazione economica di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.

6. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

7. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo della R.G.S, secondo le modalità vigenti.

8. La presente delibera annulla e sostituisce, per la parte relativa agli interventi previsti dai documenti unici di programmazione di cui all'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, per gli anni 1994, 1995 e 1996, quelle adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 18 dicembre 1996, riguardanti il finanziamento degli interventi realizzati con il concorso del Fondo sociale europeo, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 247

TABELLA *A*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 2
(Valori espressi in milioni di lire - tasso di conversione Ecu/Lira 2000)

	Fondo di Rotazione - Legge 183/87			Regioni			Altri			Privati			Totale Cofinanziamento Nazionale
Regioni	1997	1998	Totale	1997	1998	Totale	1997	1998	Totale	1997	1998	Totale	
Valle d'Aosta	188	196	384	46	48	94	-	-	-	24	24	48	526
Piemonte	21.016	21.878	42.894	5.136	5.342	10.478	1.394	1.452	2.846	11.020	11.474	22.494	78.712
Friuli V.G.	12.034	3.842	15.876	3.006	964	3.970	-	-	-	1.274	626	1.900	21.746
Liguria	17.541	18.259	35.800	4.385	4.565	8.950	-	-	-	7.027	7.315	14.342	59.092
Lombardia	4.204	4.376	8.580	1.044	1.088	2.132	-	-	-	856	890	1.746	12.458
Veneto	11.832	9.650	21.482	2.318	2.412	4.730	-	-	-	1.159	1.206	2.365	28.577
Emilia Romagna	1.596	1.664	3.260	400	416	816	-	-	-	218	228	446	4.522
Toscana	16.528	17.208	33.736	3.958	4.120	8.078	-	-	-	3.118	3.246	6.364	48.178
Umbria	6.730	8.474	15.204	-	-	-	-	-	-	812	1.316	2.128	17.332
Marche	2.116	2.206	4.322	-	-	-	-	-	-	498	520	1.018	5.340
Lazio	7.852	9.098	16.950	2.228	2.565	4.793	68	79	147	853	995	1.848	23.738
TOTALE	**101.637**	**96.851**	**198.488**	**22.521**	**21.520**	**44.041**	**1.462**	**1.531**	**2.993**	**26.859**	**27.840**	**54.699**	**300.221**

TABELLA B

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 2

(Valori espressi in milioni di lire - tasso di conversione Ecu/Lira 2000)

	Fondo di Rotazione - Legge 183/87				Regioni				Altri				Privati				Totale Cofinanziamento Nazionale
Regioni	1994	1995	1996	Totale	1994	1995	1996	Totale	1994	1995	1996	Totale	1994	1995	1996	Totale	
Valle d'Aosta	-	96	382	478	-	24	96	120	-	-	-	-	-	56	216	272	870
Piemonte	-	570	53.004	53.574	-	140	13.254	13.394	-	-	3.006	3.006	-	406	29.842	30.248	100.222
Friuli V.G.	-	-	4.660	4.660	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	2.220	2.220	8.880
Liguria	-	2.038	27.275	29.313	-	433	6.895	7.328	-	76	14.124	14.200	-	623	10.711	11.334	62.175
Lombardia	-	-	2.630	2.630	-	-	660	660	-	-	-	-	-	-	1.880	1.880	5.170
Veneto	-	181	21.074	21.255	-	-	6.222	6.222	-	-	-	-	-	-	2.764	2.764	30.241
Emilia Romagna	896	934	990	2.820	224	232	246	702	-	-	-	-	744	776	822	2.342	5.864
Toscana	-	5.204	35.278	40.482	-	1.314	8.860	10.174	-	-	-	-	-	950	4.740	5.690	56.346
Umbria	137	230	3.976	4.343	34	60	1.126	1.220	-	-	-	-	-	-	-	-	5.563
Marche	-	1.382	3.774	5.156	-	346	940	1.286	-	-	-	-	-	174	960	1.134	7.576
Lazio	-	-	16.255	16.255	-	-	8.759	8.759	-	-	8	8	-	-	15.054	15.054	40.076
TOTALE	1.033	10.635	169.298	180.966	258	2.549	47.058	49.865	-	76	19.138	19.214	744	2.986	69.209	72.938	322.983

98A1538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1998.

Aggiornamento della tariffa elettrica per il secondo bimestre (marzo-aprile) 1998 ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 12/98).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 febbraio 1998;

Premesso che il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), ha registrato una variazione maggiore del 2% rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997 (di seguito: deliberazione n. 136/97);

Visto l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che «La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

Visto l'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che «Fino a quando non verra completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare»;

Delibera:

A decorrere dal 1° marzo 1998:

a) il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, riferito al periodo ottobre 1997-gennaio 1998 è fissato pari a 23,828 L./Mcal;

b) la parte B della tariffa viene ridotta del 3,20% e le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 136/97, sono proporzionalmente diminuite per ogni classe di utenza con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;

c) le aliquote relative alla componente A1 vengono aumentate, per ogni classe di utenza, rispetto ai valori fissati dalla deliberazione dell'Autorità 28 agosto 1997, n. 92/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1997, di un ammontare uguale alla diminuzione delle corrispondenti aliquote relative alla parte B della tariffa;

d) le tabelle 1 e 3 della deliberazione n. 70/97 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97

Classi di utenza	*Componenti inglobate della parte A*	*Parte B*	*Importo totale inglobato in tariffa*
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	20,4	19,7	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	32,2	84,2	116,4
2) Forniture per usi agricoli	27,4	57,3	84,7
3) Altri usi	29,3	61,4	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	22,5	41,7	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	19,9	39,8	59,7
6) Alluminio primario	6,7	6,5	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,9	3,8	8,7

Valori in L/kWh

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A.

Classi di utenza	*A1*	*A2*	*A3*	*A3bis*
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	5,9	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	10,3	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	8,5	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	9,3	1,7	18,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	7,0	1,4	14,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	6,7	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	0,9	2,2	3,6	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	0,8	1,1	3,0	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	-	2,3

Valori in L/kWh

Milano, 19 febbraio 1998

Il presidente: RANCI

98A1629

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visti i decreti ministeriali dell'11 febbraio 1994, 31 maggio 1995, 8 agosto 1996;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 19 al 21 (Titolo II-*bis*) relativi alla facoltà di giurisprudenza, sede di Foggia, corso di laurea in giurisprudenza, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 19.

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza conformemente alle vigenti disposizioni. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto d'esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di notaio.

Il corso di laurea in giurisprudenza ha la durata di quattro anni, comprende ventisei annualità d'insegnamento, si articola in otto semestri e si conclude con un esame di laurea.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, per gli studenti provenienti dai diplomi universitari dell'area giuridica, sono riconosciuti, totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studio approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 20.

1. Sono fondamentali ed insostituibili per il corso di laurea in giurisprudenza le seguenti discipline:

I anno:

Istituzioni di diritto privato I (N01X)
Istituzioni di diritto privato II (N01X)
Diritto costituzionale I (N08X)
Diritto costituzionale II (N08X)
Filosofia del diritto (N20X)
Storia del diritto romano (N18X).

II anno:

Istituzioni di diritto romano (N18X)
Diritto del lavoro (N07X)
Diritto commerciale (N04X)
Economia politica (P01A)
Diritto privato comparato (N02X)
Storia del diritto italiano (N19X)
Diritto penale I (N17X).

III anno:

Diritto penale II (N17X)
Diritto tributario (N13X)

Diritto internazionale (N14X)
Diritto amministrativo I (N10X).

IV anno:

Diritto amministrativo II (N10X)
Procedura penale (N16X)
Diritto processuale civile (N15X).

2. Tutti i predetti insegnamenti si concludono con un esame finale.

I soli insegnamenti di diritto penale I e di diritto ammininistrativo I vengono impartiti senza esame, in quanto un esame finale, comprensivo dei contenuti didattici del I corso, sarà sostenuto al termine degli insegnamenti di diritto penale II e di diritto amministrativo II.

3. I contenuti didattici degli insegnamenti di istituzioni di diritto privato I e II e di diritto costituzionale I e II, tenuto conto che essi vengono impartiti in corsi semestrali, sono i seguenti:

istituzioni di diritto privato I (prima annualità): parte generale, persone e gruppi, famiglia, successione, diritti reali;

istituzioni di diritto privato II (seconda annualità): obbligazioni, responsabilità civile, contratti, garanzie del credito, circolazione dei diritti, nozioni di impresa;

diritto costituzionale I (prima annualità): fonti e organizzazioni.

diritto costituzionale II (seconda annualità): libertà pubbliche e giustizia costituzionale.

4. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento per l'area disciplinare del diritto ecclesiastico.

5. Il corso di laurea in giurisprudenza si articola in due bienni, il primo formativo ed il secondo di indirizzo.

Il primo biennio è uguale per tutti gli iscritti e comprende le discipline elencate al precedente punto 1 per il primo ed il secondo anno.

Il secondo biennio prevede tre indirizzi, che ciascun iscritto può scegliere alternativamente all'atto dell'iscrizione al terzo anno. Gli indirizzi sono i seguenti: indirizzo forense, indirizzo per giuristi d'impresa e del lavoro, indirizzo amministrativo.

6. Indirizzo fornse.

Oltre agli insegnamenti fondamentali ed insostituibili del terzo e quarto anno, sì come individuati nel precedente punto 1, gli iscritti che hanno optato per quest'indirizzo dovranno altresì sostenere i seguenti esami caratterizzanti:

III Anno:

Diritto civile (N01X)
Diritto romano (N18X)
Diritto penale commerciale (N17X).

IV Anno:

Diritto processuale penale comparato (N16X)
Due insegnamenti complementari a scelta.

I complementari a scelta debbono essere prescelti fra seguenti insegnamenti:

1) Sistemi giuridici comparati (N02X)
2) Diritto agrario (N03X)
3) Diritto commerciale comunitario (N04X)
4) Diritto fallimentare (N04X)
5) Diritto industriale (N04X)
6) Diritto bancario (N05X)
7) Diritto del lavoro II (N07X)
8) Diritto sindacale (N07X)
9) Diritto regionale (N09X)
10) Contabilità di Stato (N10X)
11) Diritto ecclesiastico (N12X)
12) Diritto del commercio internazionale (N14X)
13) Diritto delle comunità europee (N14X)
14) Diritto intenazionale privato (N14X)
15) Diritto dell'esecuzione civile (N15X)
16) Diritto processuale civile comparato (N15X)
17) Ordinamento giudiziario (N15X)
18) Diritto dell'esecuzione penale (N16X)
19) Diritto penitenziario (N16X)
20) Teoria generale del processo (N16X)
21) Criminologia (N17X)
22) Esegesi delle fonti del diritto romano (N18X)
23) Diritti dell'uomo (N20X)
24) Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione (N20X)
25) Sociologia del diritto (N21X)
26) Diritto privato delle Comunità europee (N02X)
27) Relazioni industriali (N07X)
28) Diritto del mercato finanziario (N05X)
29) Diritto della sicurezza sociale (N07X)
30) Diritto pubblico comparato (N11X)
31) Diritto urbanistico (N10X)
(anche con contenuti di diritto ambientale)
32) Diritto pubblico dell'economia (N05X).

7. Indirizzo per giuristi d'impresa e del lavoro.

Oltre agli insegnamenti fondamentali ed insostituibili del terzo e del quarto anno, sì come individuati nel precedente punto 1, gli iscritti che hanno optato per il presente indirizzo dovranno altresì sostenere i seguenti esami caratterizzanti:

III anno:

Diritto privato delle Comunità europee (N02X)
Relazioni industriali (N07X)
un insegnamento complementare a scelta.

IV anno:

Diritto del mercato finanziario (N05X)
Diritto della sicurezza sociale (N07X)
Un insegnamento complementare a scelta.

I complementari a scelta devono essere prescelti tra insegnamenti:

1) Diritto anglo-americano (N02X)
2) Diritto dell'America latina (N02X)
3) Diritto agrario (N03X)
4) Diritto commerciale comunitario (N04X)
5) Diritto fallimentare (N04X)
6) Diritto industriale (N04X)
7) Diritto bancario (N05X)
8) Diritto comparato del lavoro (N07X)
9) Diritto sindacale (N07X)
10) Diritto del commercio internazionale (N14X)
11) Diritto penale comparato (N17X)
12) Diritti dell'uomo (N20X)
13) Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione (N20X)
14) Economia del lavoro (P01B)
15) Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F)
16) Statistica (S01A)
17) Demografia (S03A)
18) Diritto civile (N01X)
19) Diritto romano (N18X)
20) Diritto penale commerciale (N17X)
21) Diritto processuale penale comparato (N16X)
22) Diritto pubblico comparato (N11X)
23) Diritto regionale (N09X)
24) Diritto urbanistico (N10X)
(con contenuti di diritto ambientale)
25) Diritto pubblico dell'economia (N05X)
oppure
26) Diritto del lavoro II (N07X)
(con contenuti di diritto del lavoro pubblico).

8. Indirizzo amministrativo.

Oltre agli insegnamenti fondamentali ed insostituibili del terzo e del quarto anno, sì come individuati nel precedente punto 1, gli iscritti che hanno optato per il presente indirizzo dovranno altresì sostenere i seguenti esami caratterizzanti:

III anno:

Diritto pubblico comparato (N11X)
Diritto regionale (N09X)
un insegnamento complementare a scelta.

IV anno:

Diritto urbanistico (N10X)
(anche con contenuti di diritto ambientale)
Diritto pubblico dell'economia (N05X)
oppure
Diritto del lavoro II (N07X)
(con contenuti di diritto del lavoro pubblico)
un insegnamento complementare a scelta.

I complementari a scelta debbono essere prescelti fra seguenti insegnamenti:

1) Diritto pubblico dell'economia (N05X)
(se non è obbligatorio)
2) Diritto del lavoro II (N07X)
(se non è obbligatorio)
3) Contabilità di Stato (N10X)
4) Diritto ecclesiastico (N12X)
5) Diritto delle Comunità europee (N14X)
6) Diritto penale amministrativo (N17X)
7) Diritti dell'uomo (N20X)
8) Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione (N20X)
9) Economia delle istituzioni (P01C)
10) Diritto civile (N01X)
11) Diritto romano (N18X)
12) Diritto penale commerciale (N17X)
13) Diritto processuale penale comparato (N16X)
14) Diritto privato delle Comunità europee (N02X)
15) Relazioni industriali (N07X)
16) Diritto del mercato finanziario (N05X)
17) Diritto della sicurezza sociale (N07X).

9. Il nuovo ordinamento andrà gradualmente a regime in quattro anni. Gli studenti già iscritti completano il loro corso di studi secondo l'ordinamento vigente al momento dell'scrizione. È tuttavia possibile optare per il nuovo regime all'atto dell'iscrizione all'anno di corso; la facoltà determinerà con apposita delibera, i criteri per la convalida per gli esami già sostenuti dagli studenti optanti per il nuovo corso.

10. Esami scritti. È possibile far precedere la prova orale d'esame da una prova scritta, con le modalità definite dal docente, il superamento della quale è requisito di ammissione alla prova orale. Non potranno comunque essere sottoposti a prova scritta gli studenti che abbiano frequenza di riferimento negli anni accademici precedenti.

11. Propedeuticità:

1) Gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato (I e II annualità) e di diritto costituzionale (I e II annualità) sono propedeutici rispetto agli insegnamenti di diritto del lavoro, diritto commerciale e diritto privato comparato.

2) Gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato (I annualità) e di diritto costituzionale (I annualità) sono propedeutici rispetto agli insegnamenti di istituzioni di diritto privato (II annualità) e di diritto costituzionale (II annualità).

3) Gli insegnamenti di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano sono propedeutici rispetto agli insegnamenti di diritto romano e di esegesi delle fonti del diritto romano.

4) L'insegnamento di storia del diritto romano è propedeutico rispetto all'insegnamento di storia del diritto italiano.

5) L'insegnamento di diritto penale è propedeutico rispetto agli insegnamenti di procedura penale, di diritto penale commerciale e di diritto penale amministrativo.

6) L'insegnamento di economia politica è propedeutico rispetto all'insegnamento di diritto tributario.

In ogni caso, ferme restando le predette propedeuticità, il superamento dei seguenti esami del biennio formativo (o primo biennio) e precisamente: istituzioni di diritto privato (I e II annualità), diritto costituzionale (I e II annualità), diritto del lavoro e diritto commerciale è condizione necessaria per poter sostenere qualsiasi esame del biennio di indirizzo (o secondo biennio). Pertanto, non si potrà sostenere alcun esame del secondo biennio finché non si siano superati tutti i predetti esami del primo biennio.

Sono altresì attivabili i seguenti insegnamenti:

1) Storia dell'economia politica (P01A)

2) Economia dell'ambiente (P01B)

3) Economia del lavoro (P01B)

4) Politica economica (P01B)

5) Programmazione economica (P01B)

6) Economia pubblica (P01C)

7) Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F)

8) Politica monetaria (P01F)

9) Economia internazionale (P01G)

10) Politica economica internazionale (P01G)

11) Economia del territorio (P01J)

12) Economia del turismo (P01J)

13) Economia regionale (P01J)

14) Politica economica regionale (P01J)

15) Economia industriale (P01I)

16) Lingua francese (L16B)

17) Lingua spagnola (L17C)

18) Lingua inglese (L18C)

19) Lingua tedesca (L19B)

20) Sociologia del lavoro (Q05C)

21) Sociologia dell'organizzazione (Q05C)

22) Sociologia industriale (Q05C)

23) Sociologia dell'amministrazione (Q05E).

Sono inseriti a statuto tutti gli insegnamenti presenti nei settori scientifico-disciplinari: N01X - N02X - N03X - N04X - N05X - N06X - N07X - N08X - N09X - N10X - N11X - N12X - N13X - N14X - N15X - N16X - N17X - N18X - N19X - N20X - N21X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A1567

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio dcreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 25 agosto 1994, n. 198, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università, relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche e della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, afferenti alla facoltà di medicina veterinaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nella parte concernente gli statuti delle scuole di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche ed in ispezione degli alimenti di origine animale.

Art. 2.

Gli statuti delle scuole di specializzazione, di cui all'art. 1, sono sostituiti da quelli riportati in allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997/1998, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore

ALLEGATO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITÀ ANIMALE ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Art. 1.

È istituita presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Pisa la scuola di specializzazione in «Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche».

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati in medicina veterinaria una specifica preparazione nel settore dell'allevamento e della sanità animale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche».

Art. 2.

La scuola ha la durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 3.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione e del relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente articolo, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche sottospecificate, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1200 ore di didattica, 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate, per un minimo di 50 ore per ciascuna area:

Area 1 - Igiene degli allevamenti.

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale.

Settori scientifico-disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B.

Area 2 - Informatica ed epidemiologia veterinaria.

Nozioni di informatica di base essenziali sia a fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento generico, ecc.) che a fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).

Settori scientifico-disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B.

Area 3 - Malattie a carattere contagioso.

Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - Sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva.

Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attività professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B.

Area 5 - Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive.

Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualifica merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque nocive potenzialmente presenti nelle derrate alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A.

Area 6 - Giuridica.

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile penale e amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N03X, N09X.

Area 7 - Economica.

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamenti all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia o all'esterno in laboratori universitari od extra universitari.

Art. 8.

L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 9.

La corrispondenza della scuola di specializzazione e del titolo relativo fra la presente tipologia e quelle precedenti è individuata dal C.U.N.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 1.

La scuola di specializzazione in «Ispezione degli alimenti di origine animale» afferisce alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati in medicina veterinaria una specifica preparazione nel settore dell'ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «Ispezione degli alimenti di origine animale».

Art. 2.

La scuola ha la durata triennale e prevede almeno 500 ore di insegnamento e 500 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 3.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento l'articolazione del corso di specializzazione e del relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente articolo, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche sottospecificate, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, 500 ore di insegnamento e 500 ore di attività pratiche guidate, per un minimo di 50 ore per ciascuna area:

Area 1 - Morfo-fisio-patologica.

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomopatologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2 - Produttivo-approvigionale-tecnologica.

Lo specizzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

Area 3 - Diritto e legislazione alimentare.

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il Codex Alimentarius e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al «Veterinario Ufficiale».

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, N03X.

Area 4 - Microbiologia alimentare.

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (cani, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V32B.

Area 5 - Biochimico-tossicologica.

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminamenti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V31B, V33A.

Area 6 - Metodologia clinica degli animali da reddito.

Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorite le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa fra le due aree funzionali delle UU.SS.LL., per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Area 7 - Ispezione sanitaria delle carni.

Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruità igienica e qualitativa. Dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali impiantistici ed igienico-operativi degli «stabilimenti» di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

Area 8 - Ispezione sanitaria dei derivati carnei.

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Area 9 - Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.

Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-discipliltari: V31B, P02B.

Area 10 - Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzata. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali (Igiene e controllo del miele - G06A; Igiene e qualità delle carni - V31B; Le frodi alimentari - V31B; Le nuove tecnologie alimentari - V31B; Le zoonosi parassitarie al macello - V32B; Patologia ed igiene aviare - V31A; Principi di igiene e ispezione tropicale - V32A; Adempimenti operativi di sanità pubblica - V31B; Autocontrollo, controllo e certificazione degli alimenti - V31B; Diritto agro-zootecnico - N03X; Formazione permanente nel comparto alimentare - V31B; Idrocoltura e problemi igienici - V31B; Qualità e marketing degli alimenti di origine animale - C01B), che dovranno costituire orientamenti all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia o all'estero in laboratori universitari od extra universitari.

Art. 8.

L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 9.

La corrispondenza della scuola di specializzazione e del titolo relativo fra la presente tipologia e quelle precedenti è individuata dal C.U.N.

98A1542

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di Università, approvato con regio decrto 14 ottobre 1926, n 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti il decreto rettorale del 14 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 9 dicembre 1993, con il quale, nell'Università degli studi di Pisa, è stata istituita la Scuola di specializzazione in storia dell'arte;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la circolare del 5 agosto 1997, con la quale, in attesa dell'emanazione di una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della citata legge n. 127 e l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi della stessa, si autorizzano gli Atenei a modificare i propri statuti in conformità a quanto previsto dalle relative tabelle;

Visto il verbale della seduta del consiglio della scuola di specializzazione in storia dell'arte del 19 maggio 1997, con il quale è stata proposta una modifica dello statuto della scuola, nel senso di aggiungere il possesso del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali tra i requisiti di ammissione alla scuola medesima;

Vista la deliberazione n. 83 dell'11 giugno 1997 del consiglio della facoltà di lettere e filosofia, con la quale lo stesso Consiglio ha approvato la proposta avanzata dal consiglio della scuola di specializzazione in storia dell'arte;

Considerata l'opportunità di procedere ad un'integrazione dello statuto della scuola di specializzazione

in storia dell'arte, che consenta di inserire tra i requisiti di ammissione alla Scuola medesima il possesso del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali;

Rilevata la necessità e l'urgenza di procedere alla modifica suddetta;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *b)*, dello statuto dell'Università degli studi di Pisa, ai sensi del quale il rettore è autorizzato ad adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato per effetto di quanto disposto al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Il primo comma dell'art. 324 dello statuto di cui al comma precedente è sostituito dal seguente: «Sono amessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere, magistero, architettura e conservazione dei beni culturali».

Art. 2.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997/98, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 22 dicembre 1997

p. *Il rettore:* DENTI

98A1554

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 14 febbraio 1998.

Trasporto di armi comuni da sparo.

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.

Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro «come oggetto inerte e non suscettibile d'uso», in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:

portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione;

trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.

Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal sesto comma dell'art. 10 della legge n. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge n. 323/1969 (tiro a volo) possono:

portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;

trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.

c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (c.d. carta verde) possono, percorrendo l'itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.

e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).

f) I titolari di N.O. all'acquisto ex art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O., o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i signori questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.

g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato della CE possono:

1) qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza:

introdurre («trasferire»), trasportare sul territorio nazionale e riesportare («ritrasferire») entro un anno le armi lunghe da fuoco, iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n. 157/1992, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);

portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette — osservato il disposto dell'art. 12/8° della legge n. 157/1992 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) — e gli strumenti di cui al sesto comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);

2) qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:

trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione italiana tiro a segno o della federazione italiana tiro a volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), così come modificato dal decreto ministeriale n. 635/1996, art. 6, punto 1, lettera *b*);

portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1978 e citata modificazione;

3) qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:

trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi comuni da fuoco lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza);

portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del capo della polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).

h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 1978, possono:

importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi lunghe da fuoco, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n. 157/1992, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria;

importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);

portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.

Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al questore, a mente del secondo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, osservate le modalità di cui all'art. 18 della legge n. 110/1975 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

Il capo della Polizia: MASONE

98A1555

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1998 è stato revocato il decreto ministeriale del 15 gennaio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Satta Flores Fabrizia alla sede di Napoli.

98A1546

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., in Roma

Con decreto del 29 dicembre 1997, la riscossione del carico tributario di L. 541.368.086, dovuto dalla Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., con sede in Roma, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinera l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

98A1548

Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla Teatro Eliseo S.r.l., in Roma

Con decreto del 12 dicembre 1997, la riscossione del carico tributario di L. 2.197.014.276, dovuto dalla Teatro Eliseo S.r.l., con sede in Roma, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del terinine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

98A1549

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 febbraio 1998

Dollaro USA	1792,69
ECU	1949,19
Marco tedesco	986,08
Franco francese	294,12
Lira sterlina	2943,60
Fiorino olandese	874,87
Franco belga	47,783
Peseta spagnola	11,634
Corona danese	258,69
Lira irlandese	2443,26
Dracma greca	6,224
Escudo portoghese	9,631
Dollaro canadese	1260,77
Yen giapponese	14,038
Franco svizzero	1219,52
Scellino austriaco	140,15
Corona norvegese	236,02
Corona svedese	222,36
Marco finlandese	324,79
Dollaro australiano	1203,79

98A1662

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talavir»

Decreto A.I.C. n. 74 del 13 febbraio 1998

Specialità medicinale: TALAVIR nelle forme e confezioni: 42 compresse rivestite 500 mg e 21 compresse rivestite 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Duncan farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicillo fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - codice fiscale 00455000232.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società The Wellcome Foundation Ltd, nello stabilimento sito in Dartford - Kent (Gran Bretagna); le operazioni terminali di confezionamento e i controlli sul prodotto finito possono essere effettuati anche dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., nello stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma), strada Asolana n. 68.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

42 compresse rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 029498019 (in base 10) - 0W46P3 (in base 32);

classe: «A» - prezzo L. 191.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

21 compresse rivestite 1000 mg;

A.I.C. n. 029498021 (in base 10) - 0W46P5 (in base 32);

classe: «A» - prezzo L. 191.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una compressa rivestita da 500 mg contiene:

principio attivo: valaciclovir cloridrato (pari a valaciclovir 500 mg) 556 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone K90, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, silice colloidale anidra, carminio d'indaco E132, polietilenglicole 400, polisorbato 80, cera carnauba, inchiostro bianco (S-1-7090) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa rivestita da 1000 mg contiene:

principio attivo: valaciclovir cloridrato (pari a valaciclovir 1000 mg) 1112 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone K90, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, silice colloidale anidra, carminio d'indaco E132, polietilenglicole 400, polisorbato 80, cera carnauba, inchiostro bianco (S-1-7090) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazione terapeutiche: «Talavir» è indicato per il trattamento dell'herpes zoster (detto anche Fuoco di S. Antonio).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1568

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vectavir»

Estratto decreto A.I.C. n. 75 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: VECTAVIR nelle forme e confezioni: 1 tubo da 2 g di crema 1%, 1 flacone con erogatore da 2 g di crema 1%, 1 tubo da 5 g di crema 1%.

Titolare AIC: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento dei tubi da 2-5 g di crema 1% sono effettuati sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham Liquides Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia): la produzione del flacone con erogatore limitatamente alle fasi di produzione del bulk e controlli del prodotto finito sono eseguiti sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham Liquides Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia); la fase di riempimento del flacone con erogatore è eseguita dalla Pharmasol Ltd nello stabilimento sito in North Way, Andover (Regno Unito); le operazioni di confezionamento sono effettuate sia dalla Pharmasol Ltd nello stabilimento sito in North Way, Andover (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham Liquides Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 tubo da 2 g di crema 1%;

A.I.C. n. 032155018 (in base 10) - 0YP9DB (in base 32);

classe: «C»;

1 flacone con erogatore da 2 g di crema 1%;

A.I.C. n. 032155020 (in base 10) - 0YP9DD (in base 32);

classe: «C»;

1 tubo da 5 g di crema 1%;

A.I.C. n. 032155032 (in base 10) - 0YP9DS (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

tubo o flacone con erogatore da 2 g di crema 1%; ogni tubo o flacone contiene:

principio attivo: penciclovir 23 mg;

eccipienti: paraffina solida, paraffina liquida, alcool cetostearilico, glicole propilenico, acqua depurata, cetomacrogol 1000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

tubo da 5 g di crema 1%; ogni tubo contiene:

principio attivo: penciclovir 55 mg;

eccipienti: paraffina solida, paraffina liquida, alcool cetostearilico, glicole propilenico, acqua depurata, cetomacrogol 1000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Vectavir» è indicato per il trattamento dell'herpes labialis.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1569

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «SA RA0195»

Estratto decreto A.I.C. n. 76 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: SA RA0195 nelle forme e confezioni: 1 tubo da 2 g di crema 1%, 1 flacone con erogatore da 2 g di crema 1%, 1 tubo da 5 g di crema 1%.

Titolare AIC: Sark S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambelletti, codice fiscale 03878810153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento dei tubi da 2-5 g di crema 1% sono effettuati sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham Liquides Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia); la produzione del flacone con erogatore limitatamente alle fasi di produzione del bulk e controlli del prodotto finito sono eseguiti sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham Liquides Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia); la fase di riempimento del flacone con erogatore è eseguita dalla Pharmasol Ltd nello stabilimento sito in North Way, Andover (Regno Unito); le operazioni di confezionamento sono effettuate sia dalla Pharmasol Ltd nello stabilimento sito in North Way, Andover (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham Liquides Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 tubo da 2 g di crema 1%;

A.I.C. n. 032154015 (in base 10) - 0YP8DZ (in base 32);

Classe: «C»;

1 flacone con erogatore da 2 g di crema 1%;

A.I.C. n. 032154027 (in base 10) - 0YP8FC (in base 32);

Classe: «C»;

1 tubo da 5 g di crema 1%;

A.I.C. n. 032154039 (in base 10) - 0YP8FR (in base 32);

Classe: «C».

Composizione:

tubo o flacone con erogatore da 2 g di crema 1%; ogni tubo o flacone contiene:

principio attivo: penciclovir 23 mg;

eccipienti: paraffina solida, paraffina liquida, alcool cetostearilico, glicole propilenico, acqua depurata, cetomacrogol 1000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

tubo da 5 g di crema 1%:

principio attivo: penciclovir 55 mg;

eccipienti: paraffina solida, paraffina liquida, alcool cetostearilico, glicole propilenico, acqua depurata, cetomacrogol 1000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «SA RA0195» è indicato per il trattamento dell'herpes labialis.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1570

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IOD RA0195»

Estratto decreto A.I.C. n. 77 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: IOD RA0195 nelle forme e confezioni: 1 tubo da 2 g di crema 1%, 1 flacone con erogatore da 2 g di crema 1%, 1 tubo da 5 g di crema 1%.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 05085580156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento dei tubi da 2-5 g di crema 1% sono effettuati sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham Liquides Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia); la produzione del flacone con erogatore limitatamente alle fasi di produzione del bulk e controlli del prodotto finito sono eseguiti sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham Liquides Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia); la fase di riempimento del flacone con erogatore è eseguita dalla Pharmasol Ltd nello stabilimento sito in North Way, Andover (Regno Unito); le operazioni di confezionamento sono effettuate sia dalla Pharmasol Ltd nello stabilimento sito in North Way, Andover (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham Liquides Industrie nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 tubo da 2 g di crema 1%;

A.I.C. n. 032156010 (in base 10) - 0YPBCB (in base 32);

classe: «C»;

1 flacone con erogatore da 2 g di crema 1%;

A.I.C. n. 032156022 (in base 10) - 0YPBCQ (in base 32);

classe: «C»;

1 tubo da 5 g di crema 1%;

A.I.C. n. 032156034 (in base 10) - 0YPBD2 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

tubo o flacone con erogatore da 2 g di crema 1%; ogni tubo o flacone contiene:

principio attivo: penciclovir 23 mg;

eccipienti: paraffina solida, paraffina liquida, alcool cetostearilico, glicole propilenico, acqua depurata, cetomacrogol 1000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

tubo da 5 g di crema 1%;

principio attivo: penciclovir 55 mg;

eccipienti: paraffina solida, paraffina liquida, alcool cetostearilico, glicole propilenico, acqua depurata, cetomacrogol 1000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: «IOD RA0195» è indicato per il trattamento dell'herpes labialis.

Classificazione al fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cordipina Retard»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 94 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: CORDIPINA RETARD 30 cpr. ritardo 40 mg.

Società: Farmaceutica Pavese di Spada Carla & C. S.r.l., via Fratelli Cervi, 8, 27010 Valli Salimbene.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Cordipina Retard» 30 cpr. ritardo 40 mg contraddistinti dal numero di A.I.C. 028344012 prodotti anteriormente al 7 luglio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 258/97 del 29 maggio 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selezen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 96 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: SELEZEN 30 compresse 750 mg.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8, 27010 Valli Salimbene.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Selezen» 30 cpr 750 mg contraddistinti dal numero di A.I.C. 025018021 prodotti anteriormente al 7 luglio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 250/97 del 29 maggio 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dirahist»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 97 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: DIRAHIST 24 capsule.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8, 27010 Valli Salimbene.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Dirahist» 24 capsule contraddistinti dal numero di A.I.C. 021998024 prodotti anteriormente al 15 ottobre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 337/97 del 25 luglio 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dal 15 aprile 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1574

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa a responsabilità limitata Frantoio sociale sabino, in Nerola, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1998 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a responsabilità limitata Frantoio sociale sabino, con sede in Nerola (Roma), costituita il 24 maggio 1960 per rogito notaio dott. Italo Gazzilli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Luciana Pirrongelli.

98A1547

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata alla società «Par.Ma.Fid - Società fiduciaria e di revisione società a responsabilità limitata», in Milano.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1998 l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 29 agosto 1977, successivamente modificato con decreto interministeriale 12 febbraio 1979 e con decreto interministeriale 26 ottobre 1994 alla società «Par.Ma.Fid - Società fiduciaria e di revisione società a responsabilità limitata», con sede legale in Milano, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Milano al n. 181699 (MI 146-181699) c.f. 00438650343, è stata dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

98A1545

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha esaminato due distinte domande, entrambe presentate congiuntamente dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Alessandria, dall'Unione provinciale coltivatori di Alessandria, dalla Confederazione italiana agricoltori di Alessandria, intese ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» e, nella riunione tenutasi il giorno 11 novembre 1997.

Considerata la prima istanza presentata dal comune di Castelletto d'Orba (Alessandria) in data 12 maggio 1995 e successivamente riproposta dalle sopracitate organizzazioni di categoria, in quanto il comune di Castelletto d'Orba (art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994) non aveva titolo per presentarla, tendente ad ottenere l'inserimento nella zona di produzione delle uve da cui vengono prodotti i vini a denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» di una parte del territorio amministrativo del comune stesso;

Considerata la seconda istanza presentata dalle sopracitate organizzazioni di categoria tendente ad ottenere l'inserimento nella zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» di parte del territorio amministrativo dei comuni di Novi Ligure, Pasturana e Tassarolo, tutti in provincia di Alessandria;

Valutate le proposte di modifiche e di integrazioni agli schemi dei disciplinari allegati a corredo delle sopracitate domande illustrate nel corso della pubblica audizione tenutasi con gli interessati, e le motivazioni addotte dai controinteressati ad ogni formula di ampliamento;

Esaminate le risultanze degli accertamenti effettuati durante i sopralluoghi tenutisi con gli enti e le organizzazioni di categoria interessate;

Considerato che, pur non essendo la seconda istanza rappresentativa del 20% previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, è stato tuttavia discusso ed è risultato che l'ampliamento del territorio proposto non presenta né i requisiti richiesti né le stesse condizioni della zona di produzione;

Ha espresso, in via di principio, parere negativo su tale richiesta.

Ritenuto di doversi procedere alla votazione sull'ampliamento relativo alla porzione di territorio del comune di Castelletto d'Orba, chiesto con la prima istanza, nelle forme di rito;

Ha espresso a maggioranza assoluta parere sfavorevole all'accoglimento della richiesta, in coerenza con i principi ai quali si è sempre conformato nell'esame delle istanze tendenti ad ottenere ampliamenti della zona di produzione.

Il dirigente capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento, preso atto dei pareri espressi sopra riportati, e solo per essi, comunica la chiusura del procedimento.

98A1550

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Finanziamento per l'intervento «Progetto generale per l'adeguamento al P.R.A. dell'impianto di depurazione del comune di Mola di Bari» nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1997 è determinato il finanziamento per l'intervento «Progetto generale per l'adeguamento al P.R.A. dell'impianto di depurazione del comune di Mola di Bari in L. 3.350.487.000», che graverà sui fondi comunitari relativi al programma Envireg.

98A1543

Determinazione del finanziamento da concedere per l'intervento alla regione Abruzzo nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1998 è definitivamente determinato il finanziamento da concedere alla regione Abruzzo in L. 1.558.000, che graverà sui fondi comunitari relativi al programma Envireg.

98A1544

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11